Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 53 del 5 marzo 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 5 marzo 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 41

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 16 febbraio 1994, n. **D/258.**

Disposizioni integrative e modificative delle circolari numeri D/1663 del 29 ottobre 1992, D/349 dell'11 marzo 1993 e D/133 del 27 settembre 1993 concernenti il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 16 febbraio 1994, n. **D/258.** — *Disposizioni integrative e modificative delle circolari numeri D/1663 del 29 ottobre 1992, D/349 dell'11 marzo 1993 e D/133 del 27 settembre 1993 concernenti il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi:*

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 16 febbraio 1994, n. D/258.

Disposizioni integrative e modificative delle circolari numeri D/1663 del 29 ottobre 1992, D/349 dell'11 marzo 1993 e D/133 del 27 settembre 1993 concernenti il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A I M A
Alle prefetture
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Al coordinamento delle organizzazioni professionali agricole italiane
A tutte le altre organizzazioni professionali agricole
Alla Direzione generale della produzione agricola
Alla Direzione generale dell'economia montana e foreste
All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi
All'Associazione nazionale sfarinatori fieni

Il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea con regolamenti n. 231/94 e n. 232/94 del 24 gennaio 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale CE n. L 30 del 3 febbraio 1994 ha adottato, con modificazioni, le proposte della Commissione CE che comportano la revisione, per certi aspetti, del regolamento (CEE) n.1765/92, relativo al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Le innovazioni introdotte rispetto alla preesistente disciplina riguardano le seguenti materie.

TITOLO I

Stabilizzatore produttivo o altrimenti detto finanziario

1. Si tratta di uno strumento di controllo della produzione che si aggiunge a quello costituito dall'area di base.

2. In buona sostanza, tale meccanismo correttore ha la funzione di scoraggiare la formulazione di piani di regionalizzazione che, agevolando il trasferimento degli investimenti da aree a bassa resa ad altre con rendimenti più elevati, si traduca in un surrettizio accrescimento della produzione.

3. Ciò in osservanza del principio di base, secondo il quale la partecipazione al regime di sostegno deve, in ogni caso, assicurare il rispetto della resa media cerealicola dello Stato membro, quale risulta dal dato storico del quinquennio 1986/91 depurato dei valori estremi.

4. In pratica, se la resa media degli ettari dichiarati moltiplicata per la relativa superficie supera la cifra risultante dalla moltiplicazione della resa media storica dello Stato membro (per l'Italia 3,8 tonn/ha) per la superficie di base (5,8 mio/ha di cui 1,2 mio/ha per il mais), gli importi di compensazione sono ridotti della percentuale di superamento.

5. E' da sottolineare, comunque, che l'eventuale riduzione degli importi di compensazione trova applicazione ritardata, nel senso che riguarderà i pagamenti relativi alla campagna successiva a quella nel corso della quale e stato constatato lo splafonamento.

6. Si coglie l'occasione per precisare che, in base alle nuove disposizioni di cui al precitato regolamento del Consiglio n. 231/94, le superfici ritirate dalla produzione ai sensi dell'art. 2, par. 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, non sono prese in conto ai fini della verifica del superamento o meno dell'area di base predeterminata.

Area di base

1. Nel caso di separazione dell'area di base per il mais da quella delle altre colture, e introdotta la possibilità, qualora la superficie di base granturco non e raggiunta nel corso di una campagna, di attribuire il saldo di ettari registrato alla superficie di base delle altre colture.

2. Analoga ed inversa operazione e consentita solo nel caso in cui la resa del granturco risulti pari o inferiore a quella degli altri cereali.

3. Poichè negli areali italiani la resa per il granturco e, in ogni caso, superiore a quella degli altri cereali, nel nostro Paese non trova applicazione la disposizione di cui al punto 2.

TITOLO II

Riposo delle terre

A) Ritiro dei terreni a carattere volontario

1. E' data facoltà ai produttori di ritirare dalla produzione, ai sensi dell'art. 1, par. 7 del regolamento (CE) n. 231/94 del 24 gennaio 1994, una quota, ugualmente compensata, che si aggiunge a quella dell'obbligo.

2. Detta facoltà risulta comunque limitata nel senso che il riposo delle terre totale (quota dell'obbligo piu quota volontaria), non puo superare il 50% delle superfici che costituiscono oggetto di domanda di compensazione.

Tale limite puo essere superato solo nel caso di superfici obbligatoriamente ritirate dalla produzione, senza compensazione, a titolo di penalità conseguente al superamento dell'area di base predeterminata.

In tal caso, ovviamente, la superficie seminata e per la quale si richiede la compensazione al reddito dovrà essere ridotta per tener conto della quota di terreno ritirata dalla produzione ai sensi della disposizione di cui all'art. 2, par. 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

3. L'importo della compensazione spettante ai produttori che operano nell'ambito delle suddette disposizioni è fissato a 57 ECU/tonn moltiplicato per la resa media unica cerealicola quale risulta nel piano di regionalizzazione.

B) <u>Trasposizione nel regime del regolamento (CEE) n. 1765/92 dei ritiri effettuati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91</u>

1. I terreni posti a riposo nell'ambito del regime del ritiro strutturale di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91 possono essere utilizzati, per un ulteriore periodo di 60 mesi, per soddisfare gli obblighi derivanti dall'istituto del riposo delle terre correlato agli interventi di mercato.

2. In pratica, i produttori che, ai sensi del sopra citato regolamento (CEE) n. 2328/91, hanno messo a riposo seminativi per una superficie superiore a quella che intendono assoggettare al regime di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92, hanno facoltà di continuare a mantenere a riposo la totalità di detti terreni per un periodo non superiore a 60 mesi.

3. E' da precisare, a tal riguardo, che l'importo di compensazione fissato per le superfici poste a riposo al di là della percentuale del riposo totale (50% costituito dalla quota obbligatoria e da quella volontaria ordinaria), e ridotto a <u>40 ECU/tonn</u>.

4. Anche in questo contesto, le superfici oggetto della messa a riposo straordinaria di cui all'art. 2, par. 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono considerate come effettivamente investite a "seminativi".

C) <u>Riposo delle terre basato sulla "rotazione" e "non rotazione" (ritiro "misto")</u>.

1. Parallelamente agli istituti rispettivamente basati sul principio della "rotazione" e della "non rotazione", il Consiglio ha dettato disposizioni concernenti la possibilità del riposo delle terre a carattere "misto" e cioe in parte assicurato secondo il sistema "rotazionale" ed in parte attraverso quello "non rotazionale".

2. In tal caso, la percentuale di messa a riposo per la totalità delle superfici ritirate dalla produzione è pari alla percentuale di messa a riposo con rotazione maggiorata di 5 punti percentuali.

3. Tenuto conto che attualmente l'obbligo di messa a riposo con rotazione è del 15%, il produttore che opera nel sistema cosiddetto misto è obbligato a ritirare dalla produzione una superficie pari al 20% di quelle dichiarate ai fini della compensazione al reddito.

4. L'importo di compensazione spettante al produttore che opera nel predetto regime è dello stesso importo (57 ECU/tonn) di quello previsto per le altre forme di riposo delle terre con esclusione della fattispecie di cui al punto 3 della lettera B).

D) <u>Trasferimento dell'obbligo della messa a riposo.</u>

1. L'art. 1, punto 7, del regolamento (CEE) n. 231/94 del Consiglio istituisce la possibilità del trasferimento dell'obbligo delle terre da un produttore all'altro nell'ambito di uno stesso Stato membro.

2. Tale facoltà può essere esercitata qualora la normativa nazionale di tutela dell'ambiente implichi che il coltivatore che mette a riposo parte delle superfici destinate a "seminativi" è costretto a ridurre la sua produzione animale; tuttavia ciascuno Stato membro può disporre che il trasferimento venga effettuato all'interno di una stessa regione.
La predetta possibilità è ammessa anche nel quadro di un piano presentato dallo Stato membro interessato alla Commissione; tale programma, per essere approvato, deve garantire l'efficacia del regime di ritiro dei seminativi.
Il trasferimento previsto nel piano suddetto deve essere limitato ad un raggio massimo di 20 km o rimanere circoscritto ad una determinata regione interessata al conseguimento di obiettivi di ordine ambientale.
Le seguenti disposizioni si applicano in caso di approvazione del piano di cui trattasi:

a) la percentuale di messa a riposo ordinaria (15%) è aumentata di cinque punti;

b) se il trasferimento viene effettuato verso una regione con una resa diversa, la superficie da mettere a riposo deve essere adattata in conseguenza;

c) il diritto alla compensazione per il coltivatore che trasferisce il proprio obbligo di messa a riposo è subordinato al completo adempimento dell'obbligo stesso da parte del coltivatore al quale detto obbligo è stato trasferito;

d) gli obblighi trasferiti sono soggetti alle norme applicabili alle aziende in cui i seminativi vengono effettivamente messi a riposo.

Ciò significa che detti obblighi devono essere assolti sulla base del regime prescelto per la propria azienda dal coltivatore cessionario.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare, a proprio insindacabile giudizio, il predetto regime.

Le disposizioni relative al riposo delle terre sopra illustrate saranno oggetto di disciplina complementare da parte della Commissione CE con apposito regolamento che e ancora in fase di esame a livello comunitario.

Conseguentemente la materia relativa al riposo delle terre resta disciplinata, **in vista del raccolto 1994**, dalle disposizioni di cui alla circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993, integrata dalla circolare n. D/133 del 27 settembre 1993, fatta eccezione dell'importo unitario di compensazione **che passa da 45 ECU/tonn a 57 ECU/tonn**.

Con successiva circolare che terrà conto dell'intero quadro normativo comunitario, saranno emanate precise disposizioni in materia, anche per quanto riguarda l'eventuale possibile diversificazione delle pratiche agronomiche, a tutela dell'ambiente, da eseguire sulle superfici messe a riposo "rotazionale" e " non rotazionale".

TITOLO III

Riacquisizione al regime di sostegno dei terreni precedentemente destinati a colture diverse da quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 1765/92

1. E' riaffermato il principio secondo il quale le domande di compensazione e le dichiarazioni di ritiro dalla produzione **non possono** riguardare terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

2. A titolo derogatorio, detti terreni possono essere acquisiti al regime di sostegno di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 qualora, per effetto di provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità o altre forme di intervento pubblico, un agricoltore si trovi nella necessità di coltivare, per proseguire la propria attività agricola normale, terreni precedentemente ricadenti nell'ambito delle colture non considerate dal regime di sostegno più sopra richiamato, in sostituzione di quelli oggetto di detto regime.

3. A tal fine, il produttore interessato dovrà allegare alla domanda di compensazione copia autenticata dell'atto pubblico attestante l'avvenuta indisponibilità di superfici precedentemente coltivate a "seminativi", con l'indicazione delle particelle interessate, nonchè di quelle che vengono utilizzate in sostituzione facendo ricorso alla disposizione di cui all'art. 1, par. 8 del regolamento del Consiglio n. 231/94 del 24 gennaio 1994.

4. Inoltre, gli Stati membri possono, per talune situazioni specifiche, da determinare in sede di adozione del regolamento di applicazione della Commissione, derogare al principio di cui sopra, in particolare per quanto concerne le superfici incluse in un programma di **ristrutturazione** o le superfici investite a "seminativi" pluriennali che entrano generalmente in rotazione con le colture di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n.1765/92, avendo cura che l'esercizio di tali facoltà non conduca ad un aumento significativo della superficie agricola totale ammissibile alla compensazione al reddito.

5. E' data, altresì, a ciascuno Stato membro la possibilità, per casi diversi da quelli sopra indicati, di presentare alla Commissione CEE, per l'eventuale approvazione, un piano di riconversione colturale che implichi l'utilizzazione di terre sul principio non ammissibili al regime, a condizione che si offra la prova che il totale delle terre eligibili al pagamento della compensazione resti immutato.

6. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiranno oggetto di apposito regolamento di attuazione da parte della Commissione CE.

7. E' fatta salva, comunque, la disposizione di cui ai punti 2 e 3 del presente titolo.

TITOLO IV

Utilizzo delle superfici messe a riposo per la produzione di materie prime da trasformare in prodotti non destinati ad usi alimentari.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel titolo VIII della circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993, si evidenzia qui di seguito la più recente normativa adottata dal Consiglio CEE con il già citato regolamento n. 231/94.

2. La gamma dei prodotti che possono beneficiare della possibilità offerta dal regime in causa, viene, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, punto 13, primo trattino, del predetto regolamento (CEE) n. 231/94, ampliata anche ad altri prodotti **senza diritto ad alcuna compensazione.**
Sulla base di detta disposizione, la Commissione CEE ha adottato un regolamento che consente di destinare i terreni posti a riposo alla coltivazione della barbabietola da zucchero.
Pertanto, la tabella n. 5 di cui all'allegato I della circolare n. D/349 viene sostituita da quella riportata nell'unito modello di domanda **(allegato 1)**.

3. Il precitato progetto di regolamento amplia la gamma dei **prodotti trasformati** che possono essere ottenuti dalle materie prime ammissibili, introducendo il materiale di imballaggio di cui al codice C.N. ex 190410 e 19059090 a condizione che sia

fornita la prova che i prodotti in causa siano stati utilizzati ai fini non alimentari, nonchè tutti i prodotti menzionati nel regolamento n. 1010/86 a condizione che gli stessi non provengano da barbabietole da zucchero coltivate su terreni messi a riposo e che non contengano prodotti ottenuti da barbabietola da zucchero coltivata sui terreni ritirati dalla produzione.

4. I produttori che si avvalgono di tale possibilità devono provvedere ad indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello Allegato 1, la superficie interessata alla coltivazione di detto prodotto.

5. Le disposizioni concernenti criteri, termini e modalità di accesso generale alla misura, prevista nel suindicato titolo VIII della predetta circolare n. D/349, devono essere osservate anche in caso di coltivazione di prodotti che come nell'ipotesi della barbabietola non danno luogo a compensazioni.

6. Si ricorda che i prodotti elencati nella tabella 5 dell'allegato I e nell'allegato VI della circolare n. D/349, ai quali sono aggiunti i prodotti trasformati indicati nel precedente punto 3, non possono beneficiare delle misure previste all'art. 1, par. 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.

Allo stesso regime sono sottoposti i prodotti intermedi, i coprodotti e i sottoprodotti ottenuti a partire dalle materie prime coltivate nei terreni ritirati dalla produzione.

7. A parziale modifica di quanto disposto in materia con la piu volte richiamata circolare n. D/349, si precisa che il pagamento della compensazione spettante al produttore, oltre che condizionata alla consegna della materia prima al trasformatore, e subordinata:

- al deposito presso l'AIMA di una copia del contratto;

- al rispetto delle condizioni di cui all'art. 8, par. 2 del regolamento (CEE) n. 334/93;

- all'intervenuta comunicazione all'AIMA da parte del primo trasformatore delle informazioni di cui allo stesso art. 8, par. 4, lettera a).

8. Le imprese di trasformazione non sono piu tenute a tenere una contabilità giornaliera delle operazioni previste al par. 1, lettera b) dell'art. 11 del citato regolamento (CEE) n. 334/93.

Infatti, la nuova disposizione emanata al riguardo stabilisce che la registrazione delle operazioni in questione dovra essere effettuata secondo una frequenza diversa che sarà determinata dall'AIMA in relazione alle esigenze di regolare e corretto riscontro delle stesse.

TITOLO V

Semi oleosi

1. Anche per il settore dei semi oleosi si ritiene che, ad integrazione delle disposizioni di cui alle circolari n. D/1663 del 29 ottobre 1992, n. D/349 dell' 11 marzo 1993 e n. D/133 del 27 settembre 1993, sia necessario richiamare le piu recenti disposizioni comunitarie.

In particolare quelle previste con il reg.(CEE) n. 232/94 del Consiglio, modificativo del reg.(CEE) n.1765/92, nonche' quelle emanate dalla Commissione con i regg.(CEE) n.819/93, n. 2776/93, n. 3405/93, n. 227/94 e n.243/94 recanti nuove modalità applicative del regime di sostegno a favore dei produttori di semi oleosi.

2. Con il predetto reg.(CEE) n. 232/94 del Consiglio, sono stati apportati alcuni emendamenti al reg.(CEE) n.1765/92, conseguenti all'intesa sui semi oleosi intervenuta tra gli Stati Uniti e la Unione Europea nell'ambito del Gatt ed adottata con decisione n.93/355/CE del Consiglio dell'8 giugno 1993.

A partire dalla campagna di commercializzazione 1994/95 e istituita una Superficie Massima Garantita (S.M.G.) per i semi oleosi, ammissibile alla compensazione specifica nell'ambito del regime generale.

Tale superficie massima garantita è, per la campagna 1994/95, pari a:

- per la CEE 12 (semi oleosi, esclusi i semi di girasole per Spagna e Portogallo) ....3.966.000 ha
- Spagna (semi di girasole) 1.411.000
- Portogallo (semi di girasole) 122.000

A partire dalla campagna 1995/96, la S.M.G. sara pari a 5.128.000 ha per tutta l'Unione Europea e per l'intero settore dei semi oleosi.

Dette superfici massime garantite saranno ridotte delle superfici relative all'obbligo di messa a riposo rotazionale non inferiore al 10% (15% per la campagna 1994/95).

Per ogni punto percentuale di supero della superficie massima garantita, la Commissione CEE provvederà a ridurre dell'1% gli importi di riferimento regionali definitivi, solo nei Paesi che abbiano superato la propria quota di superficie nazionale di riferimento fissata dal Consiglio e ridotta dell'obbligo di messa a riposo (per l'Italia 460.700 ha nella campagna 1994/95).

Pertanto, in Italia, i produttori di semi oleosi saranno penalizzati solo nel caso in cui sia stata superata la superficie massima garantita comunitaria e quella nazionale sopra definita, al netto dell'eventuale riduzione derivante dal superamento della superficie di base (art. 2, par 6.. primo trattino del reg.(CEE) n. 1765/92).

L'entità e la ripartizione delle riduzioni sono stabilite dalla Commissione, secondo la procedura del Comitato di gestione, assicurando che la riduzione media ponderata per la Comunità nel

suo complesso sia pari alla percentuale di supero della superficie massima garantita.

L'eventuale riduzione degli importi della compensazione operata in una determinata campagna, viene applicata anche alla campagna successiva, fatto salvo il caso in cui nel corso di quest'ultima campagna non si sia registrato alcun superamento della S.M.G. e che la Commissione decida di non applicare alcuna riduzione.

3. Infine, si evidenzia che, con il reg. (CEE) n. 243/94 della Commissione , vengono escluse dall'ammissibilità al pagamento compensativo specifico le varietà di girasole da tavola di cui all'**allegato 2** della presente circolare.

4. Con il reg. (CEE) n. 3408/93 del 13 dicembre 1993 la Commissione ha adottato nuove misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regime di sostegno in questione.

In particolare viene disciplinata la possibilità per i produttori di colza invernale di ottenere la corresponsione anticipata dell'acconto della compensazione a condizione che:

- contestualmente alla domanda di compensazione, sia resa apposita dichiarazione (compilando la casella c9 della sezione III del quadro C e barrando l'apposita casella sulla busta) dalla quale risulti la superficie investita a colza a semina autunnale, nonchè l'impegno di:

    - adempiere all'obbligo di messa a riposo, rinunciando al regime semplificato;
    - non riseminare le stesse superfici, nel corso della medesima campagna, con altre colture principali, se non per cause di forza maggiore previste al titolo XI della circolare n. D/349 dell'11/3/1993, in virtù delle quali e ammessa la risemina di una coltura di semi oleosi.

5. Con il reg.(CEE) n. 819/93, che ha modificato il reg.(CEE) n. 2294/92, viene previsto l'obbligo di mantenere le colture in questione in campo fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita per il luogo di coltivazione e, comunque almeno fino al 30 giugno di ogni anno, a meno che la raccolta non sia giustificata dal raggiungimento della piena maturazione dei semi.

A tale riguardo si ritiene utile altresì informare che, a seguito di uno specifico quesito posto dalla scrivente Amministrazione, la Commissione CE ha espresso l'avviso che la istituzione della tabella recante il quantitativo minimo di seme da utilizzare ad ettaro, a seguito della abrogazione del reg. (CEE) n. 615/92 allegato II, secondo paragrafo, non riveste carattere obbligatorio, anche per effetto della sopravvenuta istituzione di un efficiente sistema di controllo fisico ed amministrativo, in grado di evidenziare eventuali coltivazioni speculative di semi oleosi.

Pertanto l'allegato D della circolare ministeriale n. D/1663 del 29 ottobre 1992 (tabella indicativa sull'utilizzo delle

sementi) e soppresso, unitamente al conseguente sistema di controllo amministrativo e/o fisico di cui alla circolare ministeriale n. D/349 dell'11 marzo 1993.

6. In forza dei regg.(CEE) n. 819/93 e n. 2766/93 della Commissione e di un successivo regolamento in corso di pubblicazione, l'elenco delle varietà di colza, di cui all'allegato E della circolare D/1663 del 29 ottobre 1992, e integrato dalle seguenti varietà: Aladin - Alaska - Almea - Amazon - Apex - Aries - Celt - Chang - Commanche - Desiree - Ester - Express - Fidelio - Gazelle - Gypse - Goeland - Impala - Lambada - Leadol - Liberty - Licargo - Logo - Maja - Mandarin - Marinka - Mars - Mensa - Miro - Navajo - Prestol - Prospa - Ole - Orion - Polo - Rosette - Saxon - Sponsor - Sprinter - Symbol e Synergy.

L'elenco aggiornato delle varietà ammissibili viene ripreso peraltro, nella **tabella 4** del modello di domanda allegato alla presente circolare.

7. Con il reg.(CEE) n. 819/93 viene confermato che l'anticipo della compensazione per i semi oleosi deve essere corrisposto "prima possibile e comunque non oltre il 30 settembre di ogni campagna", mentre la corresponsione del saldo deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli importi di riferimento regionali definitivi nella Gazzetta Ufficiale della Comunità che, com'è noto, devono essere determinati entro il 31 gennaio di ciascuna campagna.

Inoltre, si ritiene utile ribadire che il diritto all'anticipo e subordinato all'esito del controllo amministrativo previsto dall'art. 8 par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio ai fini della verifica del rispetto, da parte del produttore, delle condizioni di cui al titolo II del Reg. (CEE) n. 2294/92.

In caso di dubbio in ordine alla validità o esattezza di una domanda, il pagamento anticipato resta sospeso fino a che tali dubbi non siano risolti.

8. Si ritiene utile, inoltre, precisare che per le colture della soia, del mais e del sorgo questa Amministrazione ha gia' provveduto a richiedere ai competenti Servizi della Commissione CE una proroga della data limite di semina, analoga a quella accordata per la campagna di commercializzazione 1993/94, che, per quanto concerne la soia, riguarda anche l'estensione della misura alle province di Gorizia e Trieste.

Si fa riserva, pertanto, di eventuali ulteriori comunicazioni in proposito.

9. Per quanto attiene ai **semi di lino**, ferme restando le disposizioni di carattere generale di cui alla circolare n.D/133 del 27 settembre 1993 ed in attesa della decisione del Consiglio relativa all'importo della compensazione, nonchè della emanazione delle eventuali disposizioni applicative per la campagna 1994/95, i produttori di lino non tessile che, ai termini degli artt. 6 bis e 17 bis del reg.(CEE) n. 1765/92, hanno diritto alla

compensazione nell'ambito del regime generale o semplificato, devono a tale scopo compilare e far pervenire all'A.I.M.A., entro i termini di cui al successivo titolo VI, il modello di domanda allegato 1.

TITOLO VI

Termine e modalità di presentazione delle domande di compensazione e del relativo importo per il raccolto del 1994

1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3508/92, l'Amministrazione ha chiesto ed ottenuto, per esigenze connesse alla migliore organizzazione del servizio di controllo, la proroga del termine di presentazione delle domande di compensazione normalmente previsto al 31 marzo di ogni anno.

2. Tale proroga ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1994/95, il termine di scadenza al **30 aprile 1994**.

3. Si richiamano, a tal riguardo, **salvo naturalmente gli adeguamenti contenuti nel presente titolo, tutte le disposizioni contemplate al titolo I della circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993 concernente l'argomento di cui trattasi**.

4. Le domande, depositate presso l'AIMA entro la data di cui sopra, concernenti le superfici sulle quali e già intervenuta la semina, hanno carattere definitivo e, conseguentemente, non possono essere modificate se non per documentate cause di forza maggiore di cui al titolo XI della circolare n. D/349, del 11 marzo 1993.

5. Per quanto riguarda, invece, le semine che agronomicamente intervengono successivamente alla data di deposito della domanda di compensazione, e comunque non oltre il 15 maggio, i produttori interessati devono, oltreche' depositare la domanda in parola secondo le modalita' ed i termini sopra descritti, barrare l'apposita casella, concernente l'intenzione di semina.

6. Qualora l'intenzione di semina contenuta nella domanda di compensazione trovi pratica conferma, il produttore interessato non e tenuto ad alcun ulteriore adempimento, mentre, nel caso inverso, lo stesso produttore e tenuto a depositare, **non oltre il 15 maggio 1994**, una nuova domanda di compensazione contenente le variazioni intervenute.

7. E' appena il caso di rilevare che la suddetta variazione non può riguardare un numero di ettari superiore a quello dichiarato nella domanda iniziale.

8. Si ravvisa la necessità di ribadire che, fra le condizioni di ammissibilità al diritto alla compensazione, la specifica normativa comunitaria prevede l'obbligo da parte del produttore di effettuare la semina secondo criteri localmente riconosciuti che assicurino il normale investimento colturale.
Il rispetto di detto requisito e verificato dall'AIMA sottoponendo le fattispecie dubbie alla procedura di controllo in modo da evidenziare eventuali coltivazioni effettuate solo in funzione della percezione della compensazione.

9. A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. D/133 del 27 settembre 1993, e stato predisposto l'unito schema di domanda che, rispetto a quello utilizzato nella prima fase dell'applicazione della riforma, tiene conto delle innovazioni normative intervenute e poste in atto.

10. E' da sottolineare, a tal riguardo, la richiesta formulata dal competente servizio della Commissione CEE, intesa a porre in atto immediate iniziative per consentire l'agevole identificazione degli appezzamenti dei terreni ritirati dalla produzione ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

11. Per soddisfare tale richiesta, i produttori che operano nell'ambito del **regime generale**, sono, pertanto, tenuti ad allegare alla domanda di compensazione copia della porzione di mappa, con l'indicazione degli estremi catastali, relativa agli appezzamenti interessati al ritiro dalla produzione, evidenziandoli con specifico richiamo grafico.

12. Su tale documento vanno delimitati, in modo distinto, le superfici messe a riposo sia nella campagna in corso, raccolto 1994, che nella campagna precedente, raccolto 1993.

13. Per poter distinguere le superfici messe a riposo in un anno e nell'altro, va indicata, all'interno dell'appezzamento delimitato, l'anno di riferimento (1993 e/o 1994).

14. Nel documento sopra richiamato, le superfici messe a riposo per la campagna in corso vanno indicate con la dicitura **"R"** se trattasi di messa a riposo "rotazionale" e/o con la dicitura **"NR"** se trattasi di messa a riposo "non rotazionale".

15. La mancata presentazione di detto documento da parte dei produttori che operano nel regime del riposo delle terre basato sulla "rotazione", sottopone automaticamente, in sede di verifica amministrativa e/o di controllo in loco, gli stessi al regime del ritiro delle terre basato sulla "non rotazione" e all'obbligo di una piu elevata percentuale di ritiro della superficie aziendale dalla coltura, fissata, com'è noto, al 20% e quindi all'applicazione, in caso di inosservanza, delle penalità contemplate dall'art. 1, punto 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1379/93.

16. Nel caso del produttore che opera nell'ambito del regime basato sulla "non rotazione", la mancata presentazione di detta documentazione comporta la non ammissibilità per l'anno successivo al regime sopra richiamato.

TITOLO VII

A) Aiuto supplementare al grano duro.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del regolamento n. 2780/92 e delle relative disposizioni applicative contenute nella citata circolare n. D/349, l'AIMA deve provvedere ad istituire uno schedario nel quale siano registrati gli aventi diritto all'aiuto sulla base della pregressa partecipazione al precedente regime di incentivazione della coltura.

2. Pertanto, i produttori interessati sono tenuti ad effettuare in forma definitiva la scelta dell'annata di riferimento in occasione della presentazione della prossima domanda di compensazione, barrando l'apposita casella in essa prevista.

3. I produttori che non intendono partecipare per il prossimo anno al regime di sostegno, ma che sono titolari del diritto all'aiuto supplementare per effetto della disposizione di cui all'art. 4, par. 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, o che hanno impiegato le superfici della propria azienda nel programma del riposo delle terre di natura strutturale di cui al regolamento n. 2328/91, sono tenuti ugualmente a presentare la predetta domanda, limitandosi ovviamente ad effettuare la scelta di cui trattasi.

4. Come già precisato con la circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993, titolo XIV, A1, III capoverso, hanno titolo all'aiuto supplementare anche i produttori che sono stati esclusi dallo specifico incentivo a causa della penalizzazione applicata in relazione al superamento dei limiti di tolleranza; ciò, ovviamente, per la sola superficie che, in sede di controllo, è risultata effettivamente seminata.

5. Si richiama la particolare attenzione degli interessati su tale specifico adempimento che deve essere obbligatoriamente osservato depositando, entro il termine e secondo le modalità indicati al precedente titolo VI, pena la decadenza al diritto all'aiuto per gli anni a venire, apposita dichiarazione, utilizzando il modulo di domanda di compensazione di cui all'allegato 1 della presente circolare.

6. Nei casi di cui al precedente punto 3, il produttore deve limitarsi a compilare unicamente il quadro A - sez. I ed il

quadro C - sez. II del sopra citato modulo (allegato 1), sottoscrivendo e datando, ovviamente, il modulo in questione.

7. Restano applicabili tutte le disposizioni impartite al riguardo con le circolari n. D/1663 del 29 ottobre 1992 e n. D/349 dell'11 marzo 1993 n. D/288 del 29 ottobre 1993.

8. Si precisa che alla lista delle varietà di grano duro, di cui alla tabella n. 3 dell'allegato 1 della presente circolare, che riproduce l'elenco delle varietà di grano duro ammissibili all'aiuto di cui alla circolare n. D/1011 del 3 agosto 1993, sono aggiunte quelle di nuova iscrizione di cui al Decreto Ministeriale del 1 dicembre 1993, di cui e riportato un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 23 dicembre 1993.

B) Costituzione dello schedario degli aventi diritto e trasferimento delle quote di pertinenza

1. Il regolamento (CEE) n. 2780/92 del 24 settembre 1992 prevede la possibilità di superare la superficie individuale di pertinenza prescelta aggiungendovi quella appartenente ad altri produttori che, congiuntamente al diritto di coltivazione del terreno ammissibile, cedono il diritto al supplemento per il frumento duro per, al massimo, lo stesso numero di ettari.

2. Il controllo di dette operazioni e assicurato dall'istituzione dell'apposito registro in cui l'AIMA provvede ad annotare le cessioni/acquisizioni, a qualsiasi titolo intervenute, delle superfici e del relativo diritto all'aiuto.

3. Le cessioni/acquisizioni devono essere comunicate all'AIMA utilizzando l'apposito modello, di cui all'allegato 3 della presente circolare, per i trasferimenti del diritto, stampati e distribuiti dall'AIMA stessa, da trasmettere contestualmente alla domanda di compensazione al reddito.

4. Il modello di trasferimento, allegato 3 della presente circolare, deve essere compilato in ogni sua parte e contenere la firma del produttore cedente e del produttore acquirente, debitamente autenticate secondo le modalità di cui alla legge n. 15/68.

5. In deroga a quanto suindicato, la firma del produttore cedente puo essere omessa, nel caso di trasferimento per successione; in questo caso, al modello dei trasferimenti, va allegata copia dell'atto di successione, o documento equivalente.

6. Può essere, altresì, omessa la firma nel caso in cui esista un atto notarile, sottoscritto dalle parti, che regola esplicitamente la cessione del diritto all'aiuto supplementare; in questo caso, va allegata, al modello di trasferimento, copia di tale atto notarile.

6 bis. Disposizioni potranno essere adottate, per la soluzione delle eventuali controversie in ordine alla individuazione della titolarità del diritto all'aiuto supplementare, anche con la collaborazione delle Organizzazioni professionali agricole.

7. Il modello di trasferimento, redatto in triplice copia, va allegato, in originale, alla domanda di compensazione al reddito del produttore acquirente, eventualmente accompagnato dai documenti suindicati, mentre le rimanenti due copie devono essere conservate rispettivamente dal produttore acquirente e dal produttore cedente.

8. Il trasferimento del diritto all'aiuto supplementare puo essere sia definitivo che temporaneo. In quest'ultimo caso, deve essere indicato il termine di scadenza della cessione temporanea del diritto che viene evidenziato nel registro adottato dall'AIMA in merito all'aiuto supplementare e, di conseguenza, alla scadenza di tale periodo, verra automaticamente ritrasferito al produttore originario.

9. Le cessioni/acquisizioni del diritto all'aiuto supplementare devono essere notificate all'AIMA, utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato 3 della presente circolare, entro il termine annualmente stabilito per la presentazione della domanda di compensazione che, salvo casi eccezionali; come quello previsto per la campagna 1994/95, e fissato al 31 marzo.

10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si richiamano le disposizioni a tal riguardo gia emanate con le circolari nn. D/1663/92, D/349/93 e D/133/93.

11. Disposizioni particolari potranno essere adottate dall'AIMA per facilitare, con la collaborazione degli Organi regionali e delle Organizzazioni professionali agricole, l'acquisizione delle necessarie informazioni in proposito.

TITOLO VIII

Importo della compensazione

1. Si ricorda che per la campagna di commercializzazione 1994/95, l'importo di base della compensazione al reddito è fissato per il settore dei cereali a 35 ECU/tonn applicando il criterio di calcolo illustrato al titolo V della circolare ministeriale del 29 ottobre 1992, n. D/1663, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 dell'11 novembre 1992.

2. Per quanto concerne le piante proteiche, detto importo di base e ugualmente pari a 35 ECU/tonn nel caso di produttore che

opera nell'ambito del regime semplificato, mentre per i produttori che operano nel contesto del regime generale, lo stesso importo è pari a 65 ECU/tonn moltiplicato per la resa cerealicola "regionale" stabilita escludendo quella per il mais qualora per la regione in questione si applichi una resa distinta per quest'ultimo cereale.

3. Per quanto attiene la compensazione per i semi oleosi, l'importo per i produttori che operano nel contesto del regime semplificato è pari a 35 ECU/tonn per la resa media dei cereali, mentre nell'ambito del regime generale, si rinvia agli importi "regionali" previsionali indicati nell'allegato II della circolare n. D/ 349 dell'11 marzo 1993.

Per quanto riguarda gli importi regionali finali per la campagna 1993/94, la Commissione CEE ha fissato con il regolamento (CEE) n. 227/94 un prezzo osservato per i semi oleosi pari a ECU 193,1 ed un conseguente livello della compensazione definitiva pari al 90% degli importi di riferimento regionali previsionali, così come risulta nell'**allegato 4** della presente circolare.

4. Infine, per il lino non tessile, che rientra a pieno titolo nella riforma della Politica Agricola Comune, l'importo della compensazione nell'ambito del regime semplificato è pari al tasso applicabile ai cereali, mentre nel contesto del regime generale il Consiglio, in occasione della prossima determinazione dei prezzi e delle misure connesse applicabili per la campagna di commercializzazione 1994/95, dovrà stabilire l'importo unitario (ECU/tonn) della compensazione.

Si fa, pertanto, riserva di ulteriori precisazioni al riguardo.

TITOLO IX

Aiuti ai foraggi essiccati

1. Fermo restando tutte le altre disposizioni di cui al punto 6 della circolare n. D/133 del 27 settembre 1993, si rileva che, al fine di migliorare l'efficacia del servizio di controllo, il trasformatore di foraggi, sia esso impresa agricola e/o di trasformazione, deve trasmettere il piano di utilizzo delle superfici foraggere per la trasformazione redatto sulla base del modello F allegato alla surrichiamata circolare n. D/133/93:

- all'AIMA, Via Palestro, 81, e al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Tutela Economica dei Prodotti Agricoli - Ufficio Cereali - Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA, entro il 30 settembre di ogni anno;

- all'Organo regionale di controllo competente per territorio, di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale del 22 giugno 1982, entro il 31 ottobre di ogni anno.

TITOLO X

Piante proteiche

Ai sensi di quanto disposto dal regolamento CEE n.3347/93 della Commissione del 6 dicembre 1993, che ha modificato il regolamento CEE n.2295/92, recante modalita' di applicazione del regime di sostegno per i produttori di piante proteiche di cui **all'art.6 del regolamento CEE n.1765/92** del Consiglio, la corresponsione della compensazione al reddito e' subordinata, oltre che alle condizioni di carattere generale previste per le altre colture oggetto della riforma della politica agricola comune, ai seguenti ulteriori presupposti:

- la coltura deve essere mantenuta almeno fino all'inizio della fioritura in condizione normale di crescita e, comunque, fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione in causa. Tale termine puo' non essere rispettato qualora il raccolto sia stato effettuato prima di tale data dopo il raggiungimento della piena maturita' agronomica dei prodotti in causa.

- il raccolto non deve essere effettuato nella fase di maturazione lattea;

- la domanda di compensazione al reddito deve riguardare, ai fini dell'ammissibilita', una superficie investita di almeno 0,3 ettari.

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alla normativa comunitaria vigente, nonchè alle disposizioni nazionali di applicazione, emanate in materia con le pregresse circolari ministeriali nei limiti in cui, ovviamente, le stesse non risultino modificate e/o integrate dalla presente circolare.

Si pregano gli Assessorati, gli Uffici e le Organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il Ministro: DIANA

411788807065

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO
REG. (CEE) N. 1765/92 DEL 30 GIUGNO 1992 DEL CONSIGLIO
RACCOLTO 1994

005788807065

ALLEGATO 1

... presentata nell'anno 1993

Domanda presentata per tramite di

Descrizione Prov

Finalità di presentazione della domanda

☐ Domanda iniziale ☐ Domanda di rettifica in sostituzione della domanda N

☐ Variazione del piano colturale per semina primaverile

Pagamento compensativo richiesto nell'ambito del ☐ Regime generale

☐ Regime semplificato

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE 1

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicato avranno effetto per tutti gli adempimenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.) 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) 4

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV C.A.P.

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta)

☐ 1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente) 1

COORDINATE BANCARIE
Codice ABI Codice CAB N. conto corrente Istituto

Agenzia Comune Prov C.A.P.

☐ 2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente) 2

N. conto corrente Comune Prov C.A.P.

☐ 3 - emissione di assegno non trasferibile 3

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A. 005788807065

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

FAC-SIMILE

411788807065

005788807065

FAC-SIMILE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DENOMINAZIONE

N.	COMUNE — COD ISTAT Prov	COMUNE — COD ISTAT Comune	COMUNE — DENOMINAZIONE (1)	CARATTERISTICHE (2)	DATI CATASTALI — SEZIONE	DATI CATASTALI — FOGLIO	DATI CATASTALI — PARTICELLA	DATI CATASTALI — SUB (3)	TIPO DI CONDUZIONE (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5) Ettari	SUPERFICIE CATASTALE Are	CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6) CODICE A	CODICE B	SUPERFICIE UTILIZZATA (7) Ettari	SUPERFICIE UTILIZZATA Are	IRRIGUA (8)
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DENOMINAZIONE

N.	COMUNE — COD ISTAT Prov	COMUNE — COD ISTAT Comune	COMUNE — DENOMINAZIONE (1)	CARATTERISTICHE (2)	DATI CATASTALI — SEZIONE	DATI CATASTALI — FOGLIO	DATI CATASTALI — PARTICELLA	DATI CATASTALI — SUB (3)	TIPO DI CONDUZIONE (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5) Ettari	SUPERFICIE CATASTALE Are	CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6) CODICE A	CODICE B	SUPERFICIE UTILIZZATA (7) Ettari	SUPERFICIE UTILIZZATA Are	IRRIGUA (8)
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

Note

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE - DA NON STACCARE

411788807065

FAC-SIMILE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DENOMINAZIONE

	COMUNE			1 CASI PARTICOLARI	DATI CATASTALI 3				4 TIPO DI CONDUZIONE	5 SUPERFICIE CATASTALE		6 CODICI COLTURA E/O VARIETA		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		8 IRRIGUA
	COD. ISTAT Prov	Comune	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DENOMINAZIONE

	COMUNE			1 CASI PARTICOLARI	DATI CATASTALI 3				4 TIPO DI CONDUZIONE	5 SUPERFICIE CATASTALE		6 CODICI COLTURA E/O VARIETA		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		8 IRRIGUA
	COD. ISTAT Prov	Comune	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

Note ....

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE DA NON STACCARE

005788807065

411788807065

0057888807065

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N B Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: [,] — DENOMINAZIONE: [ ]

	COMUNE (1)			2	DATI CATASTALI (3)				4	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		8
	COD ISTAT		DENOMINAZIONE	CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ.	Ettari	Are	CODICE A	CODICE B	Ettari	Are	IRRIGUA
	Prov	Comune														
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO [Ettari , Are]

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N B Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: [,] — DENOMINAZIONE: [ ]

	COMUNE (1)			2	DATI CATASTALI (3)				4	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		8
	COD ISTAT		DENOMINAZIONE	CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ.	Ettari	Are	CODICE A	CODICE B	Ettari	Are	IRRIGUA
	Prov	Comune														
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO [Ettari , Are]

Note

N B Qualora i **QUADRI B** disponibili alla presente domanda non siano sufficienti utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE DA NON STACCARE

FAC-SIMILE

411788807065

QUADRO C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I - RIEPILOGO SPECIFICO PER I CEREALI

C1	SUPERFICIE COLTIVATA A MAIS	C1 ettari are
C2	SUPERFICIE COLTIVATA A MAIS DOLCE	C2 ettari are
C3	SUPERFICIE COLTIVATA A GRANO DURO	C3 ettari are
C4	SUPERFICIE COLTIVATA AD ALTRI CEREALI (ESCLUSO MAIS, MAIS DOLCE E GRANO DURO)	C4 ettari are
C5	SUPERFICIE A CEREALI PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C1 + C2 + C3 + C4)	C5 ettari are

SEZ. II - RIEPILOGO PER L'AIUTO SUPPLEMENTARE ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti regioni: TOSCANA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA)

C6

ANNO DI PRODUZIONE DI RIFERIMENTO PRESCELTO 1988 anno 1989 anno 1990 anno 1991 anno

Si allega copia dei cartellini varietali SI NO

SUPERFICIE A GRANO DURO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO SUPPLEMENTARE C6 ettari are

SUPERFICIE COLTIVATA A GRANO DURO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO ettari are

Si allega modello di trasferimento del diritto all'aiuto supplementare SI NO

Si allega copia delle fatture acquisto sementi SI NO

SEZ. III - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMI OLEOSI

COLZA

Si allega

C7		SUPERFICIE COLTIVATA A SOIA	C7 ettari are
C8	☐ Copia dei cartellini varietali	SUPERFICIE COLTIVATA A GIRASOLE	C8 ettari are
C9	☐ Copia del contratto di coltivazione	SUPERFICIE COLTIVATA A COLZA E RAVIZZONE (A SEMINA AUTUNNALE)	C9 ettari are
C10	☐ Copia verbale o dichiarazione di controllo dell'A.I.M.A.	SUPERFICIE COLTIVATA A COLZA E RAVIZZONE (A SEMINA PRIMAVERILE)	C10 ettari are
C11		SUPERFICIE A SEMI OLEOSI PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C7 + C8 + C9 + C10)	C11 ettari are

C12	SUPERFICIE COLTIVATA A LINO NON TESSILE	C12 ettari are

SEZ. IV - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE PIANTE PROTEICHE

C13	SUPERFICIE A PIANTE PROTEICHE PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C13 ettari are

SEZ. V - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI CONSOCIATI

C14	SUPERFICIE A SEMINATIVI CONSOCIATI PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C14 ettari are

SEZ. VI - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI MESSI A RIPOSO (Obbligatorio nell'ambito del regime generale)

C15	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO "ROTAZIONALE"		C15 ettari are
C16	di cui: SUPERFICIE DESTINATA AD USO NON ALIMENTARE (investita a colture annuali) C16 ettari are	di cui a barbabietole ettari are	
C17	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO "NON ROTAZIONALE"		C17 ettari are
C18	di cui SUPERFICIE DESTINATA AD USO NON ALIMENTARE (investita a colture annuali) C18 ettari are	di cui a barbabietole ettari are	
C19	di cui SUPERFICIE DESTINATA AD USO NON ALIMENTARE (investita a colture pluriennali) C19 ettari are		

POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA) SI NO

Riportare le informazioni richieste relative alle superfici destinate ad uso non alimentare

COPIA DEL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA (PER SPECIE ANNUALI) SI NO

Specie Annuale

Specie Varietà Produzione prevista (q.l.)

Specie Pluriennale

Specie Durata ciclo biologico (anni) Durata ciclo produttivo (anni)

SEZ. VII - RIEPILOGO GENERALE

C20	TOTALE SUPERFICIE A SEMINATIVO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C5 + C11 + C12 + C13 + C14 + C15 + C17)	C20 ettari are
C21	TOTALE SUPERFICI FORAGGERE	C21 ettari are
C22	SUPERFICIE AD ALTRE UTILIZZAZIONI	C22 ettari are
C23	SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE	C23 ettari are

ATTENZIONE DA NON STACCARE

FAC-SIMILE

005788807065

411788807065

005788807065

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali chiede la corresponsione della compensazione al reddito per le superfici indicate nel QUADRO C della presente domanda

A tale fine, sotto la propria responsabilità

dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968,
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione delle compensazioni al reddito,
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste,

[1] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è di data anteriore al 30 giugno 1992,
oppure

[2] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992 per effetto dei mutamenti risultanti dall'unita relazione tecnico-economica predisposta e sottoscritta da un tecnico agricolo-libero professionista,
oppure

[3] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992 ma invariata rispetto a quella esistente e dichiarata all'atto della presentazione della domanda di compensazione al reddito 1993,

di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986,

[4] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito,
oppure

[5] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito escluse quelle destinate a semina primaverile per le quali la presente costituisce un'intenzione di semina; qualora il produttore modifichi la predetta intenzione dovrà darne comunicazione, entro il 15 maggio 1994 all'A.I.M.A. presentando una nuova domanda di compensazione che non può riguardare una superficie superiore a quella già dichiarata,

[6] di non aver presentato altre domande di compensazione al reddito,
oppure

[7] che la presente domanda sostituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre il 30 aprile 1994)

allega: A) certificazione antimafia rilasciata il [ ]
(barrare una e una sola delle due caselle sottostanti)

[1] originale del certificato antimafia (obbligatorio se l'aiuto complessivo previsto è superiore a 50 milioni),

[2] dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunto dall'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni,

B) [3] copia della mappa con le indicazioni degli estremi catastali e con la delimitazione delle superfici messe a riposo (obbligatorio per il regime generale),

C) [4] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA dell'azienda (facoltativo),

D) [5] fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo),

E) [6] fotocopia degli estratti delle Partite Catastali o delle visure catastali (facoltativo),

F) [9] documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dei quadri B,

G) [8] allegati B1 n. [ ]

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA O NEI CASI PREVISTI, ALL'ATTESTAZIONE DI PERSONALE CONOSCENZA DEL FIRMATARIO
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

Fatto a

il 1994
giorno mese

In fede

firma del richiedente o del rappresentante legale

FAC-SIMILE

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'A.I.M.A. in apposita busta, entro il 30 aprile 1994.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

RACCOLTO 1994

Ogni domanda di compensazione al reddito è costituita da

— QUADRO A - AZIENDA relativo ai dati identificativi del richiedente, dell'azienda del rappresentante legale (se del caso) ed alla modalità prescelta per il pagamento della compensazione.
— QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI nel quale vanno riportate tutte le particelle dell'azienda e le indicazioni sulla loro utilizzazione, raggruppate, in ogni QUADRO B, per tipo di utilizzo, qualora i sei QUADRI B non fossero sufficienti occorre compilare uno o più modelli aggiuntivi (Allegato B1);
— QUADRO C - RIEPILOGO GENERALE relativo alle superfici per le quali si richiede la compensazione al reddito;
— DICHIARAZIONE AUTENTICATA con la quale il richiedente, o il rappresentante legale, prende atto delle condizioni di concessione degli aiuti.
— uno o più modelli aggiuntivi:
  ALLEGATO B1 relativo al Piano di utilizzazione delle superfici aziendali, tale modello aggiuntivo verrà utilizzato qualora i QUADRI B della domanda di compensazione al reddito non fossero sufficienti per contenere le diverse colture presenti nell'azienda

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonché degli eventuali Allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'A.I.M.A. entro la data di scadenza di presentazione delle domande entro il 30 aprile 1994:

— in duplice copia, direttamente o tramite terzi o inviata alla casella postale 2279 - Roma AD, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta che viene distribuita contemporaneamente alla modulistica.

Sulla busta, già preintestata, devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e, barrando le apposite caselle, segnalare quanto richiesto

Nell'introdurre la domanda nella busta si raccomanda di farlo in modo che il triangolo posto a destra del modello corrisponda al triangolo posto sulla busta, al fine di rendere visibile nella finestra della busta il numero della domanda ed il relativo codice a barre.

Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello

QUADRO A - AZIENDA

Nº domanda presentata nell'anno precedente

Indicare, se presentata, il numero della domanda di compensazione al reddito - raccolto 1993.

Domanda presentata per tramite di:

Spazio riservato all'organismo (Organizzazione Professionale, etc.) che trasmette come tramite del produttore la domanda all'AIMA. Se in tale spazio non sono riportate le informazioni richieste, la domanda s'intende presentata "in proprio"

Finalità di presentazione della domanda

Barrare la casella "Domanda iniziale", ovvero barrare la casella "Domanda di rettifica" nel caso in cui la domanda venga presentata (comunque entro il 30 aprile 1994) in totale sostituzione di una domanda precedentemente presentata, in tal caso occorre indicare il numero di identificazione relativo alla domanda precedente che si intende rettificare

Barrare la casella "Variazione del piano colturale per semina primaverile" se non è stato possibile, per cause agroambientali o per cause di forza maggiore, procedere alle semine primaverili secondo quanto previsto nella domanda iniziale, in questo caso la nuova domanda deve essere presentata, non oltre il 15 maggio 1994, in totale sostituzione della domanda precedente. Si ricorda che la superficie totale per la quale si richiede l'aiuto compensativo non può essere superiore a quella precedentemente richiesta, riportare, inoltre, obbligatoriamente il numero della domanda che s'intende sostituire

Pagamento compensativo richiesto nell'ambito del.

Barrare la casella corrispondente al regime di appartenenza (a tal fine si ricorda che i piccoli produttori possono optare per il "regime generale")

SEZ. I *(Dati identificativi dell'azienda)*

Riquadro 1. - RICHIEDENTE

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM)

Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente. Se l'indirizzo o la sede legale sono variati rispetto a pratiche già presentate in AIMA, per tutte vengono adottati i dati indicati nel presente modulo

Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione

Riquadro 4. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda richiedente

SEZ. II *(Modalità di pagamento prescelta)*

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste Qualora la modalità di pagamento prescelta è l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al richiedente, relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni Nel caso in cui tali informazioni risultino mancanti o indicate in forma non chiara e leggibile si adotterà, quale forma di pagamento, "emissione di assegno non trasferibile" spedito con raccomandata

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

I quadri B presenti nella domanda di compensazione al reddito e gli eventuali Allegati B1 aggiuntivi, devono essere utilizzati per riportare tutte le particelle aziendali e le loro rispettive utilizzazioni.

In particolare ciascun quadro B dovrà essere utilizzato per indicare le superfici coltivate ad un unico "tipo di utilizzo" (come previsto dalla tabella 1), riportando negli appositi spazi del quadro B il codice e la descrizione del tipo di utilizzo dedotta dalla suindicata tabella.

Ogni quadro è composto da venti righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali; se le righe risultassero insufficienti si devono utilizzare i quadri successivi ed eventualmente quelli presenti in uno o più modelli aggiuntivi (ALLEGATO B1) riportando **sempre** il codice e la descrizione del tipo di utilizzo.

Tipo di utilizzo

Riportare il codice e la descrizione del "tipo di utilizzo" utilizzando l'apposita tabella 1.

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella, a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale n. D/1663 del 29 ottobre 1992 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31.12.92 (riquadro 3) indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1992;
6 = ex-catasto austroungarico (catasto tabellare).

Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:

— sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
— numero del foglio di mappa;
— numero della particella;
— eventuale subalterno.

Riquadro 4. - TIPO DI CONDUZIONE

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:

1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria;
4 - altre forme.

Riquadro 5. - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

Riquadro 6. - CODICI COLTURA E/O VARIETÀ

Per la compilazione di questo riquadro vedere le note specifiche al "tipo di utilizzo" in questione:

A - Superfici a seminativo per le quali si richiede l'aiuto

— tipo di utilizzo = **1 - MAIS (GRANTURCO)**
- colonna A: indicare il tipo di mais a cui è investita la particella o la porzione di particella riportando il codice coltura relativo, deducibile dalla tabella 2 sotto la dicitura MAIS;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

— tipo di utilizzo = **2 - GRANO (Frumento) DURO**
- colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 3;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

— tipo di utilizzo = **3 - ALTRI CEREALI**
- colonna A: indicare il codice coltura del cereale a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 2 sotto la voce "ALTRI CEREALI" (escluso grano duro);
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

— tipo di utilizzo = **4 - SOIA**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

— tipo di utilizzo = **5 - GIRASOLE**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

— tipo di utilizzo = **6 - COLZA E RAVIZZONE (a semina autunnale)**
- colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella, utilizzando la tabella 4;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

— tipo di utilizzo = **12 - COLZA E RAVIZZONE (a semina primaverile)**
- colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella, utilizzando la tabella 4;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

— tipo di utilizzo = **14 - LINO NON TESSILE**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

— tipo di utilizzo = **7 - PIANTE PROTEICHE**
- colonna A: indicare il codice coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 2 sotto la dicitura "PIANTE PROTEICHE";
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

— tipo di utilizzo = **8 - COLTURE CONSOCIATE**
- colonna A e B: riportare su ciascuna colonna il codice coltura delle specie utilizzate per la consociazione che interessa la particella o la porzione di particella, utilizzando i codici della tabella 2 relativi a MAIS, GRANO DURO, ALTRI CEREALI, SEMI OLEOSI e PIANTE PROTEICHE.

Se le specie utilizzate nella consociazione sono più di due, indicare i codici delle due colture prevalenti.

— tipo di utilizzo = 9 - **SUPERFICI MESSE A RIPOSO "ROTAZIONALE"**
- colonna A indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo utilizzando i codici compresi tra 9 e 39 della tabella 5,
- colonna B non riportare alcuna informazione

— tipo di utilizzo = 11 - **SUPERFICI MESSE A RIPOSO "NON ROTAZIONALE"**
- colonna A indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo utilizzando la tabella 5;
- colonna B non riportare alcuna informazione

B - Superfici a seminativo o ad altre utilizzazioni per le quali non si richiede l'aiuto:

— tipo di utilizzo = 13 - **FORAGGERE**
- colonna A indicare il codice coltura della foraggera a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati, in particolare, nella tabella 2 sotto la voce "FORAGGERE", si rammenta comunque che le eventuali superfici investite a seminativi per le quali non si richiede la compensazione al reddito possono essere indicate come superfici foraggere;
- colonna B non riportare alcuna informazione

— tipo di utilizzo = 10 - **ALTRE UTILIZZAZIONI**
- colonna A indicare la coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella utilizzando i codici riportati nella tabella 2; a tal riguardo si rammenta che le eventuali superfici investite a cereali, semi oleosi e piante proteiche per le quali non si intende chiedere l'aiuto, vanno riportate nel Quadro B riferito ad "ALTRE UTILIZZAZIONI";
- colonna B non riportare alcuna informazione.

Riquadro 7 - SUPERFICIE UTILIZZATA

Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioè riferita alla stessa coltura o alla stessa varietà, etc.) la superficie utilizzata per la quale si richiede l'aiuto (nel caso di tipo di utilizzo = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 14) o semplicemente la superficie utilizzata (nel caso di tipo di utilizzo = 10 e 13), espressa in ettari ed are.

Una particella deve quindi essere indicata più di una volta sullo stesso Quadro B o su Quadri B diversi se su di essa insistono colture diverse o diverse varietà della stessa coltura (nel caso di grano duro o colza).

Ad esempio: una particella con superficie catastale di 3 ettari, coltivata per mezzo ettaro a MAIS da granella, per un ettaro e mezzo a grano duro varietà Creso e per il restante ettaro a grano duro varietà Appio, dovrà essere indicata 3 volte:

— Quadro B: tipo di utilizzo = 1 - MAIS
- superficie catastale 3 ettari,
- codice coltura (colonna A): 1,
- superficie utilizzata: 0 ettari, 50 are,

— Quadro B tipo di utilizzo = 2 - GRANO DURO
- superficie catastale: 3 ettari,
- codice varietà (colonna A): 19,
- superficie utilizzata 1 ettaro, 50 are,

— Quadro B: tipo di utilizzo = 2 - GRANO DURO
- superficie catastale: 3 ettari,
- codice varietà (colonna A): 7,
- superficie utilizzata: 1 ettaro

Riquadro 8. - IRRIGUA

Barrare la casella se trattasi di terreno irrigabile

Superficie totale di Quadro

Riportare la superficie totale di quadro, espressa in ettari ed are, sommando le superfici utilizzate indicate nel riquadro 7.

QUADRO C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I *Riepilogo specifico per i cereali*

Riquadro 1.

Riga C1 - Indicare la superficie coltivata a mais, escluso il mais dolce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 1 e con codice coltura (colonna A) = 1 e/o 2.

Riga C2 - Indicare la superficie coltivata a mais dolce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 1 e con codice coltura (colonna A) = 3.

Riga C3 - Indicare la superficie coltivata a grano duro, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 2

Riga C4 - Indicare la superficie coltivata ad altri cereali (escluso mais, mais dolce e grano duro) riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 3.

Riga C5 - Sommare le superfici delle righe C1, C2, C3 e C4

SEZ. II *Riepilogo specifico per l'aiuto supplementare alla produzione di grano duro*

Riquadro 1.

Barrare la casella corrispondente all'anno di produzione di riferimento prescelto e la relativa superficie coltivata. Se vengono acquisite quote di diritto all'aiuto supplementare, allegare alla domanda il modello di trasferimento e barrare l'apposita casella

Riquadro 2.

Segnalare se si allega copia dei cartellini varietali o copia delle fatture di acquisto della semente, barrando le corrispondenti caselle.

Riquadro 3.

Riga C6 - Indicare la superficie a grano duro per la quale si richiede l'aiuto supplementare. Tale superficie non può essere maggiore di quella coltivata per la quale si richiede la compensazione al reddito (riga C3), né può superare quella dell'anno di riferimento prescelto (a meno di acquisizione di quote aggiuntive)

SEZ. III *Riepilogo specifico per i semi oleosi*

Riquadro 1. - COLZA

Segnalare, barrando le apposite caselle, se si allega copia dei cartellini varietali, copia del contratto di coltivazione o copia del verbale o dichiarazione di controllo dell'A.I.M.A

Riquadro 2.

Riga C7 - Indicare la superficie coltivata a soia, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 4.

Riga C8 - Indicare la superficie coltivata a girasole, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 5.

Riga C9 - Indicare la superficie coltivata a colza e/o ravizzone (a semina autunnale), riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 6.

Riga C10 - Indicare la superficie coltivata a colza e/o ravizzone (a semina primaverile), riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 12.

Riga C11 - Sommare le superfici delle righe C7, C8, C9 e C10.

Riga C12 - Indicare la superficie coltivata a lino non tessile, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 14.

SEZ. IV *Riepilogo specifico per le piante proteiche*

Riga C13 - Indicare la superficie coltivata a piante proteiche, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 7.

SEZ. V *Riepilogo specifico per i seminativi consociati.*

Riga C14 - Indicare la superficie coltivata a seminativi consociati riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 8.

SEZ. VI *Riepilogo specifico per i seminativi messi a riposo*

Riquadro 1.

Riga C15 - Indicare la superficie messa a riposo rotazionale, riportando negli appositi spazi, la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 9. Si ricorda che le aziende aderenti al "regime generale" che hanno optato per la messa a riposo rotazionale sono tenute all'obbligo del ritiro della produzione del il 15% delle superfici a seminativi oggetto di aiuto. Si rammenta altresì che un appezzamento ritirato in adempimento dell'obbligo della messa a riposo rotazionale non può venir utilizzato per lo stesso fine nel corso dei cinque anni successivi.

Riga C16 - Indicare la superficie messa a riposo rotazionale destinata ad uso non alimentare, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 9 e con codice destinazione (colonna A) compreso tra 9 e 39. Indicare inoltre, nell'apposito spazio, l'eventuale superficie destinata a barbabietola da zucchero per la quale non è prevista la compensazione al reddito.

Riga C17 - Indicare la superficie messa a riposo non rotazionale, riportando negli appositi spazi, la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 11. Si ricorda che le aziende aderenti al "regime generale" che hanno optato per la messa a riposo non rotazionale sono tenute all'obbligo del ritiro dalla produzione del 20% delle superfici a seminativi oggetto d'aiuto. Si rammenta altresì che il ricorso alla messa a riposo non rotazionale comporta per il produttore l'impegno a ritirare dalla produzione, senza interruzione, le stesse superfici per un periodo di almeno 60 mesi.

Riga C18 - Indicare la superficie messa a riposo non rotazionale destinata ad uso non alimentare ed investita a coltura erbacee (annuali) riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 11 e con codice destinazione (colonna A) compreso tra 9 e 39.

Riga C19 - Indicare la superficie messa a riposo non rotazionale destinata ad uso non alimentare ed investita a colture arboree (poliennali) riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 11 e con codice destinazione (colonna A) = 7, 8, 40 e 41.

Possibilità di transito di animali sulle superfici messe a riposo (transumanza)

Segnalare, per le zone in cui è pratica ordinaria la transumanza delle greggi, se è presente il rischio di pascolo casuale, barrando le apposite caselle.

Riquadro 2.

Segnalare, nel caso di superfici messe a riposo destinate ad uso non alimentare con specie annuali, se è allegata alla domanda di contratto di coltivazione, barrando le apposite caselle.
Riportare le informazioni richieste relative alle specie annuali e pluriennali coltivate a fini non alimentari sulle superfici messe a riposo.

SEZ. VII *Riepilogo generale*

Riga C20 - Riportare la somma delle superfici indicate alle righe C5, C11, C12, C13, C14, C15, e C17.

Riga C21 - Indicare la superficie investita a foraggere, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 13.

Riga C22 - Indicare la superficie ad altre utilizzazioni, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 10.

Riga C23 - Riportare la superficie aziendale totale espressa in ettari ed are.

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare:

— sotto la voce "dichiara", le caselle corrispondenti alla situazione aziendale. Si rammenta che nel caso in cui la presente domanda costituisca un intenzione di semina per parte o per tutte le superfici a semina primaverile (cioè se è stata barrata la casella 5) non sarà necessario presentare ulteriore documentazione se le semine procederanno come indicato in domanda; in caso contrario bisognerà ripresentare l'intera domanda;

— sotto la voce "allega":

- la casella corrispondente al tipo di certificazione antimafia allegata, indicando la relativa data di rilascio;
- la casella relativa alla presenza della copia della mappa con la delimitazione delle superfici messe a riposo (obbligatorio per il regime generale). Nella mappa, allegata alla presente domanda dovrà essere indicata anche l'eventuale superficie messa a riposo nel corso dell'anno precedente.
  In tali superfici, per poterle distinguere, si riporterà l'anno in cui sono state messe a riposo (1993, per la campagna passata, 1994, per la campagna in corso);
- per queste ultime va indicato anche se sono "rotazionali" o "non rotazionali" riportando, rispettivamente, "R" o "NR";
- le caselle corrispondenti, agli allegati facoltativi qualora gli stessi vengano uniti alla domanda.

TABELLE DI CODIFICA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

TABELLA 1

Codifica del tipo di utilizzo

CODICE	DESCRIZIONE
1	MAIS (GRANTURCO)
2	GRANO (FRUMENTO) DURO
3	ALTRI CEREALI
4	SOIA
5	GIRASOLE
6	COLZA E RAVIZZONE (a semina autunnale)
12	COLZA E RAVIZZONE (a semina primaverile)
14	LINO NON TESSILE
7	PIANTE PROTEICHE
8	COLTURE CONSOCIATE
9	SUPERFICI MESSE A RIPOSO "ROTAZIONALE" (REGIME GENERALE)
11	SUPERFICI MESSE A RIPOSO "NON ROTAZIONALE" (REGIME GENERALE)
13	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di bestiame, UBA/ha, per il quale si richiede il premio nell'ambito zootecnico)
10	ALTRE UTILIZZAZIONI (NON OGGETTO DI AIUTO PER LA COMPENSAZIONE AL REDDITO)

TABELLA 2

Codifica delle colture

CODICE	COLTURA
	MAIS
1	Mais da granella
2	Silomais e mais ceroso
3	Mais dolce
	ALTRI CEREALI
4	Grano (Frumento) tenero
5	Grano (Frumento) duro
6	Frumento segalato
7	Segale
8	Orzo
9	Avena
10	Sorgo da granella
11	Insilati di cereali
12	Grano saraceno
13	Miglio
14	Scagliola
15	Altri cereali
	SEMI OLEOSI
16	Soia da granella
17	Girasole da granella
18	Colza e ravizzone da granella
59	Lino non tessile
	PIANTE PROTEICHE
20	Piselli alla stato secco
21	Fave e favette
22	Lupini dolci
	FORAGGERE
33	Erba medica
34	Trifoglio
60	Sulla
61	Lupinella
62	Erbaio di graminacee
63	Erbaio di leguminose
64	Erbaio misto
36	Prato
37	Prato-pascolo
38	Pascolo
39	Mais da foraggio
40	Altre foraggere
	ALTRE UTILIZZAZIONI
23	Riso
24	Barbabietola
25	Tabacco
65	Pomodoro
26	Piante orticole a pieno campo (aglio patata, insalata, cocomero ecc.)
27	Piante aromatiche (lavanda, menta, zafferano ecc.)
28	Piante da fibra (canapa lino tessile)
29	Piante oleifere (arachide, ricino)
19	Piselli allo stato fresco
30	Leguminose da granella (lenticchie, ceci)
31	Seminativi ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91 (non oggetto di aiuto per la compensazione al reddito)
68	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere ambientale ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/92
69	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere forestale ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92
32	Altre coltivazioni a seminativi
41	Vite
42	Olivo
43	Agrumi
44	Mele
45	Pere
46	Pesche
66	Altre pomacee
67	Altre drupacee
47	Altre piante arboree da frutto
48	Bosco misto
49	Piante arboree da legno
50	Altre piante arboree
51	Fiori a pieno campo
52	Fiori da serra
53	Piante ornamentali da appartamento
54	Orti familiari
55	Vivaio
56	Tare ed incolti
57	Fabbricati
58	Altro

TABELLA 8

Codifica delle varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Adamello	37	Marmilla
2	Adige	38	Martino
3	Agridur	39	Messapia
4	Ambral	41	Neodur
7	Appio	42	Nepal
8	Appulo	43	Norba
9	Arcangelo	44	Nudura
10	Balsamo	45	Ofanto
13	Brindur	46	Olinto
14	Capeiti 8	47	Parsifal
17	Cirillo	48	Peres
18	Cosmodur	49	Perseo
19	Creso	52	Plinio
20	Crispiero	53	Primadur
22	Daunia	54	Radioso
23	Doral	55	Ringo
24	Duilio	56	Salapia
25	Durango	74	Salentino
71	Elios	75	Semolon
26	Fauno	57	Simeto
27	Fenice	59	Tavoliere
28	Fenix	60	Tresor
29	Flavio	62	Ulisse
72	Gardena	63	Valbelice
30	Gianni	65	Valnova
31	Granizo	67	Vento
32	Grazia	68	Vespro
73	Italo	69	Vitron
34	Ixos	70	Zenit
35	Lemares	99	Varietà non ammesse all'aiuto supplementare
36	Lira		

TABELLA 4

Codifica delle varietà di colza ammessa all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Accord	51	Galaxy	103	Olymp
2	Activ	52	Gazelle	104	Optima
144	Aladin	53	Global	164	Orion
3	Alaska	54	Goeland	105	Pactol
158	Almea	55	Golda	106	Palle
4	Amanda	56	Granit	107	Paloma
145	Amazon	150	Gipse	108	Paula
5	Andol	57	Hanna	165	Polo
6	Anima	58	Helios	109	Prestol
7	Anka	59	Honk	110	Primol
8	Apache	60	Idol	111	Prospa
9	Apex	151	Impala	112	Puma
10	Arabella	61	Inca	113	Quartz
11	Arcol	62	Iris	114	Rally
12	Ariana	63	Jaguar	115	Rocket
13	Aries	64	Jespe	154	Rosette
14	Atol	65	Kabel	116	Sabrina
15	Aurora	66	Karat	117	Samourai
16	Aztec	67	Kometa	118	Santana
17	Basalte	68	Kova	155	Saxon
18	Bingo	69	Kreta	119	Score
19	Briol	161	Lambada	120	Senta
20	Bristol	70	Leadol	121	Silex
21	Callypso	71	Liberator	122	Silvia
22	Capricon	72	Liberia	123	Spok
23	Carmen	73	Liberty	124	Sponsor
159	Celt	74	Liborius	156	Sprinter
24	Ceres	75	Librador	125	Sputnik
25	Cesar	76	Libraska	126	Star
146	Chang	77	Libravo	127	Starlight
26	Cobalt	152	Licargo	128	Susana
27	Cobol	78	Lictor	166	Symbol
28	Cobra	79	Limerick	157	Synergy
29	Colking 4	80	Lincoln	129	Tanto
30	Collo	81	Lineker	130	Tapidor
31	Comet	82	Link	131	Tarok
160	Commanche	83	Lirabon	132	Topas
32	Conny	84	Liradonna	133	Tor
33	Consul	85	Lirajet	134	Tyrol
34	Corvette	86	Liraspa	135	Vega
35	Creol	87	Lirawell	136	Vivol
36	Darmor	88	Lirektor	137	Wotan
37	Derby	89	Liropa	138	Zeus
38	Diadem	90	Lisandra	139	Sementi prodotte in azienda
39	Diana	91	Lisonne	140	Semi di colza e ravizzone prodotti per uso industriale (tenore di acido erucico pari o superiore al 40% del tenore totale di acidi grassi).
40	Doublol	92	Logo		*Varietà utilizzate per produrre olio destinato ad un uso alimentare specifico:*
41	Dragon	93	Madora	141	Bienvenu
42	Drakkar	94	Mandarin	142	Jet neuf
43	Dubla	95	Mari	143	Nuove varietà registrate prima della semina ai sensi della circolare MAF n. D/1665 del 29 ottobre 1992, [illegible] cap. I)
44	Duetol	96	Marinka		
45	Envol	97	Mars		
46	Eol	98	Maxol		
147	Ester	153	Maya		
47	Eurol	99	Mensa		
48	Evita	162	Miro		
148	Express	100	Moneta		
49	Falcon	101	Navajo		
149	Fidelio	102	Nimbus		
50	Forte	163	Ole		

TABELLA 5

Codifica delle superfici messe a riposo

SUPERFICI MESSE A RIPOSO CON UTILIZZAZIONI DIVERSE DALLA PRODUZIONE DESTINATA AD USO NON ALIMENTARE

CODICE	DESCRIZIONE
1	Copertura vegetale seminata
2	Copertura vegetale spontanea
3	Lavorazioni meccaniche
4	Intenzione di semina dopo il 15 luglio (solo nel caso di semine di prodotti da raccogliere nell'anno successivo)
5	Produzione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario
6	Copertura vegetale per ragioni di tutela della fauna ornitologica

SUPERFICI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

CODICE	DESCRIZIONE
7	Alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di coltivazione massimo di dieci anni
8	Piante da piena aria vivaci (ad es. Myscanthus Sinensis)
9	Altre piante de piena aria (ad es. Kenaf Hibiscus Cannabinus L)
10	Patate
11	Piselli da foraggio (Pisum arvense L.), non destinati alla semina
12	Fave e favette non destinate alla semina
13	Semi di carvi, non tritati né polverizzati destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
14	Spelta, frumento tenero e frumento segalato, non destinati alla semina
15	Segala, non destinata alla semina
16	Orzo, non destinata alla semina
17	Avena, non destinata alla semina
18	Granturco, non destinato alla semina
19	Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
20	Grano saraceno, non destinato alla semina
21	Miglio, non destinato alla semina
22	Triticale, non destinato alla semina
23	Altri cereali non destinati alla semina
24	Fave di soia non destinate alla semina
25	Arachidi sgusciate
26	Semi di lino, non destinati alla semina né ad usi tessili
27	Semi di ravizzone o di colza, non destinati alla semina (esclusivamente dei tipi indicati all'art. 3 - lettere a) b) e c) del Reg. (CEE) n. 2294/92)
28	Semi di girasole, non destinati alla semina
29	Semi di cotone, non destinati alla semina e solo per il raccolto della campagna 1993/94
30	Semi di ricino, non destinati alla semina
31	Semi di sesamo, non destinati alla semina
32	Semi di senape, non destinati alla semina
33	Semi di cartamo, non destinati alla semina
34	Semi di canapa, non destinati alla semina né ad usi tessili e menzionati nell'allegato B del Reg. (CEE) n. 1164/89 della Commissione
35	Altri semi e frutti oleosi non destinati alla semina
36	Lupino amaro
37	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia: Specie annuale
38	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope): Specie annuale
39	Barbabietola da zucchero (la coltura non dà diritto a compensazione)
40	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia: Specie pluriennale
41	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope). Specie pluriennale.

ALLEGATO E

Varietà di semi di girasole da tavola ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92:

Agripro 3450
Agrosur

Dahlgren 954
Dahlgren D-131 (Toma)
Dahlgren D-151
Dahlgren D-171
Dahlgren D-181
Dahlgren D-1950
Dahlgren D-1998

Diset
Hagen Seed SG 9011
Hagen Seed SG 9054
Hagen Seed SG 9211

Interstate (IS) 8004

Pellisur

Royal Hybrid 281
Royal Hybrid 2141
Royal Hybrid 3601
Royal Hybrid 3831
Royal Hybrid 4381

RRC 995
RRC 2211
RRC 2232
RRC 4211

SIGCO 826
SIGCO 828
SIGCO 829
SIGCO 830
SIGCO 954
SIGCO 964
SIGCO 974
SIGCO 995

Toma

Triumph 505C+
Triumph 515C
Triumph 660C
Triumph 520C

USDA Hybrid 924

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

REGISTRO GRANO DURO
TRASFERIMENTO DIRITTO AIUTO
SUPPLEMENTARE ALLA PRODUZIONE

(SPAZIO RISERVATO AL PRODUTTORE ACQUIRENTE DEL DIRITTO)
DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO - RACCOLTO 19
N

ALLEGATO 3

QUADRO A - PRODUTTORI

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CEDENTE

PRODUTTORE CEDENTE — PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE — 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV — C A P

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal produttore cedente) — CODICE FISCALE — 3
COGNOME — NOME
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — SESSO M F — COMUNE — PROV
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV — C A P

SEZ. II - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE ACQUIRENTE

PRODUTTORE ACQUIRENTE — PARTITA IVA — 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE — 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV — C A P

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal produttore acquirente) — CODICE FISCALE — 3
COGNOME — NOME
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — SESSO M F — COMUNE — PROV
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV — C A P

ORIGINALE DA INVIARE ALL'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

FAC-SIMILE

QUADRO B - TRASFERIMENTI

SEZ. I - RIEPILOGO DEI TRASFERIMENTI DEL DIRITTO ALL'AIUTO SUPPLEMENTARE

PRODUTTORE CEDENTE

C1 QUOTA DIRITTO PRODUTTORE CEDENTE — Anno di riferimento — C1 ettari are

C2 QUOTA DIRITTO CEDUTA ALL ACQUIRENTE — C2 ettari are

C3 QUOTA DIRITTO CEDUTA AD ALTRI PRODUTTORI — C3 ettari are

C4 QUOTA DIRITTO RESIDUA PRODUTTORE CEDENTE (C1 - C2 - C3) — C4 ettari are

PRODUTTORE ACQUIRENTE

A1 QUOTA DIRITTO PRODUTTORE ACQUIRENTE — Anno di riferimento — A1 ettari are

A2 QUOTA DIRITTO ACQUISITO (Riportare il valore di C2) — A2 ettari are

A3 QUOTA DIRITTO ACQUISITA DA ALTRI PRODUTTORI — A3 ettari are

A4 QUOTA DIRITTO TOTALE PRODUTTORE ACQUIRENTE (A1 + A2 + A3) — A4 ettari are

SEZ. II - DATI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO

MOTIVI DEL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO

M1 SUCCESSIONE (Eredità)

M3 CESSIONE TEMPORANEA A QUALSIASI TITOLO - Scadenza contrattuale il — giorno mese anno

M2 COMPRAVENDITA

M4 ALTRO .... (specificare) ....

DIRITTO DI COLTIVAZIONE CEDUTO (al quale si accompagna la cessione della quota del diritto al supplemento) — ettari are

LA DOCUMENTAZIONE PROBANTE IL TRASFERIMENTO DEVE ESSERE TENUTA A DISPOSIZIONE ED ESIBITA ALL'A.I.M.A. PER LE NECESSARIE VERIFICHE

CASI PARTICOLARI (Assenza della firma del produttore cedente)

Si allega:

1 COPIA DELL ATTO DI SUCCESSIONE O DOCUMENTO EQUIVALENTE

2 COPIA DI UN DOCUMENTO PROBANTE IL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO ALL'AIUTO SUPPLEMENTARE

Fatto a ______________________ il ________ giorno mese anno

In fede

(firma del produttore cedente o del suo rappresentante legale)

In fede

(firma del produttore acquirente o del suo rappresentante legale)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (Timbro e firma del funzionario responsabile)

SPAZIO RISERVATO ALL AUTENTICA DELLA FIRMA (Timbro e firma del funzionario responsabile)

FAC-SIMILE

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI TRASFERIMENTO DIRITTO AIUTO SUPPLEMENTARE ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO

Il presente modello di trasferimento del diritto all aiuto supplementare alla produzione di grano duro deve essere utilizzato per comunicare all'AIMA ogni passaggio di tali diritti da un produttore (cedente) all'altro (acquirente)
Il modello, compilato in ogni sua parte e completo dell'eventuale documentazione aggiuntiva, deve pervenire all'AIMA, in originale (copia verde), contestualmente alla domanda di compensazione al reddito del PRODUTTORE ACQUIRENTE
Le restanti due copie devono essere conservate rispettivamente dal produttore acquirente e dal produttore cedente.
Ogni sezione va compilata in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello

Spazio riservato al produttore acquirente del diritto:

Indicare il numero della domanda di compensazione al reddito alla quale va allegato il presente modello di trasferimento ed il relativo anno di raccolto

QUADRO A - PRODUTTORI

SEZ. I *Dati identificativi del produttore cedente*

Riquadro 1 - PRODUTTORE CEDENTE

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del produttore cedente Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM)
Tutte le informazioni dovranno essere riferite al produttore

Riquadro 2 - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del produttore cedente

Riquadro 3 - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del produttore) Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione

Riquadro 4. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il produttore cedente non sia una persona fisica, riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda richiedente

SEZ. II *Dati identificativi del produttore acquirente*

Riquadro 1 - PRODUTTORE ACQUIRENTE

Indicare la partita IVA il cognome o la ragione sociale del produttore acquirente Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM)
Tutte le informazioni dovranno essere riferite al produttore

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del produttore acquirente

Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del produttore) Se l azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione

Riquadro 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il produttore acquirente non sia una persona fisica, riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda richiedente

QUADRO B - TRASFERIMENTI

SEZ. I *Riepilogo dei trasferimenti del diritto all'aiuto supplementare*

Riquadro 1 - PRODUTTORE CEDENTE

Riga C1 - Indicare la quota di diritto all'aiuto supplementare, esprimendola in ettari ed are, e l'anno di riferimento di produzione prescelto

Riga C2 - Riportare la quota di diritto che s'intende cedere con il presente atto di trasferimento al produttore acquirente indicato nella Sez II del presente modulo, espressa in ettari ed are

Riga C3 - Riportare eventuali altre quote di diritto cedute a produttori diversi da quello indicato nel presente modello, indicare complessivamente tali quote esprimendole in ettari ed are

Riga C4 - Riportare la quota residua del produttore cedente sottraendo alla quota iniziale (C1) quella ceduta all'acquirente (C2) e le eventuali altre quote di diritto cedute ad altri produttori (C3)

Riquadro 2 - PRODUTTORE ACQUIRENTE

Riga A1 - Indicare, se posseduta, la quota di diritto all'aiuto supplementare, esprimendola in ettari ed are, e l'anno di riferimento di produzione prescelto, in caso contrario, se cioè non si è in possesso di una quota di diritto, lasciare questa riga in bianco

Riga A2 - Riportare la quota di diritto che s'intende acquisire dal produttore cedente indicato nella Sez I del presente modulo (riportare il valore indicato nella riga C2)

Riga A3 - Riportare eventuali altre quote di diritto acquisite da produttori diversi da quello indicato nel presente modello, indicare complessivamente tali quote esprimendole in ettari ed are.

Riga A4 - Riportare la quota totale del produttore acquirente sommando i valori indicati nelle righe precedenti

SEZ. II *Dati relativi al trasferimento del diritto*

Riquadro 1. - MOTIVI DEL TRASFERIMENTO

Barrare la casella corrispondente al tipo di passaggio del terreno a cui si accompagna il trasferimento della quota di diritto all'aiuto supplementare
Nel caso di passaggio temporaneo di terreno (ad es affitto) indicare inoltre la data di scadenza contrattuale della cessione temporanea a tale data la quota di diritto all'aiuto supplementare torna automaticamente, cioè senza bisogno di comunicare alcunché, al produttore cedente
Riportare inoltre la superficie ceduta (diritto di coltivazione) indicandola in ettari ed are

Riquadro 2 - CASI PARTICOLARI
(Assenza della firma del produttore cedente)

Allegare la documentazione prevista dalla normativa in questi casi e barrare la relativa casella

ALLEGATO N° 4

IMPORTI REGIONALI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI CAMPAGNA SEMI OLEOSI 1993/94

FASCIA TERRITORIALE	OPZ. C/O	RESA (Ton/Ha)	AIUTO DEFINITIVO IMPORTO (Ecu/Ha)	1993/94 - LIT./HA ECU/LIT.: £. 2.136,58
TORINO MONTAGNA INTERNA	C	2,224	156,21	Lit. 338.441
TORINO COLLINA INTERNA	O	3,612	494,51	Lit. 1.071.395
TORINO PIANURA	O	4,150	568,16	Lit. 1.230.964
VERCELLI MONTAGNA INTERNA	C	4,853	340,87	Lit. 738.522
VERCELLI COLLINA INTERNA	O	4,233	579,53	Lit. 1.255.598
VERCELLI PIANURA	O	4,826	660,71	Lit. 1.431.481
NOVARA MONTAGNA INTERNA	C	3,731	262,06	Lit. 567.774
NOVARA COLLINA INTERNA	O	3,744	512,58	Lit. 1.110.546
NOVARA PIANURA	O	4,037	552,69	Lit. 1.197.447
CUNEO MONTAGNA INTERNA	C	3,904	274,21	Lit. 594.098
CUNEO COLLINA INTERNA	O	3,877	530,79	Lit. 1.149.999
CUNEO PIANURA	O	4,052	554,75	Lit. 1.201.910
ASTI COLLINA INTERNA	O	3,254	445,49	Lit. 965.190
ASTI PIANURA	O	3,409	466,72	Lit. 1.011.186
ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA	C	3,185	223,71	Lit. 484.686
ALESSANDRIA COLLINA INTERNA	O	3,384	463,29	Lit. 1.003.755
ALESSANDRIA PIANURA	O	3,359	459,87	Lit. 996.345
AOSTA MONTAGNA INTERNA	C	2,328	163,52	Lit. 354.279
VARESE MONTAGNA INTERNA	C	4,188	294,16	Lit. 637.321
VARESE COLLINA INTERNA	C	5,491	385,68	Lit. 835.607
VARESE PIANURA	O	3,244	444,13	Lit. 962.243
COMO MONTAGNA INTERNA	C	6,652	467,23	Lit. 1.012.291
COMO COLLINA INTERNA	O	3,541	484,79	Lit. 1.050.336
COMO PIANURA	O	3,799	520,11	Lit. 1.126.860
SONDRIO MONTAGNA INTERNA	C	4,793	336,66	Lit. 729.401
MILANO COLLINA INTERNA	O	4,349	595,41	Lit. 1.290.003
MILANO PIANURA	O	4,351	595,68	Lit. 1.290.588
BERGAMO MONTAGNA INTERNA	C	3,817	268,10	Lit. 580.860
BERGAMO COLLINA INTERNA	O	4,375	598,97	Lit. 1.297.716
BERGAMO PIANURA	O	5,000	684,53	Lit. 1.483.089
BRESCIA MONTAGNA INTERNA	C	5,469	384,14	Lit. 832.270
BRESCIA COLLINA INTERNA	O	5,000	684,53	Lit. 1.483.089
BRESCIA PIANURA	O	5,000	684,53	Lit. 1.483.089
PAVIA MONTAGNA INTERNA	C	4,661	327,38	Lit. 709.295
PAVIA COLLINA INTERNA	O	3,578	489,85	Lit. 1.061.299
PAVIA PIANURA	O	4,059	555,70	Lit. 1.203.969

ALLEGATO N° 4

IMPORTI REGIONALI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI
CAMPAGNA SEMI OLEOSI 1993/94

FASCIA TERRITORIALE	OPZ. C/O	RESA (Ton/Ha)	AIUTO DEFINITIVO	
			IMPORTO (Ecu/Ha)	1993/94 – LIT./HA ECU/LIT.: £. 2.166,58
CREMONA PIANURA	O	4,284	586,51	Lit. 1.270.721
MANTOVA COLLINA INTERNA	O	4,620	632,51	Lit. 1.370.384
MANTOVA PIANURA	O	4,672	639,63	Lit. 1.385.810
BOLZANO MONTAGNA INTERNA	C	1,848	129,80	Lit. 281.222
TRENTO MONTAGNA INTERNA	C	4,374	307,23	Lit. 665.638
VERONA MONTAGNA INTERNA	O	5,000	684,53	Lit. 1.483.089
VERONA COLLINA INTERNA	O	4,715	645,52	Lit. 1.398.571
VERONA PIANURA	O	4,972	680,70	Lit. 1.474.791
VICENZA MONTAGNA INTERNA	C	5,828	409,35	Lit. 886.890
VICENZA COLLINA INTERNA	O	5,000	684,53	Lit. 1.483.089
VICENZA PIANURA	O	4,817	659,48	Lit. 1.428.816
BELLUNO MONTAGNA INTERNA	O	3,431	469,73	Lit. 1.017.708
TREVISO COLLINA INTERNA	O	4,422	605,40	Lit. 1.311.648
TREVISO PIANURA	O	4,160	569,53	Lit. 1.233.932
VENEZIA PIANURA	O	4,163	569,94	Lit. 1.234.821
PADOVA COLLINA INTERNA	O	4,044	553,65	Lit. 1.199.527
PADOVA PIANURA	O	3,987	545,85	Lit. 1.182.628
ROVIGO PIANURA	O	4.077	558,17	Lit. 1.209.320
UDINE MONTAGNA INTERNA	C	4,320	303,43	Lit. 657.405
UDINE COLLINA INTERNA	O	4,159	569,40	Lit. 1.233.651
UDINE PIANURA	O	4,405	603,07	Lit. 1.306.599
GORIZIA COLLINA INTERNA	O	4,049	554,34	Lit. 1.201.022
GORIZIA PIANURA	O	4,194	574,19	Lit. 1.244.029
TRIESTE PIANURA	C	4,879	342,70	Lit. 742.487
PORDENONE MONTAGNA INTERNA	C	4,416	310,18	Lit. 672.030
PORDENONE COLLINA INTERNA	O	3,570	488,76	Lit. 1.058.938
PORDENONE PIANURA	O	4,016	549,82	Lit. 1.191.229
IMPERIA MONTAGNA INTERNA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
IMPERIA COLLINA INTERNA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
IMPERIA COLLINA LITORANEA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
SAVONA MONTAGNA INTERNA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
SAVONA MONTAGNA LITORANEA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
SAVONA COLLINA INTERNA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
SAVONA COLLINA LITORANEA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
GENOVA MONTAGNA INTERNA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
GENOVA MONTAGNA LITORANEA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
GENOVA COLLINA INTERNA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
GENOVA COLLINA LITORANEA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154

ALLEGATO N° 4

IMPORTI REGIONALI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI
CAMPAGNA SEMI OLEOSI 1993/94

FASCIA TERRITORIALE	OPZ. C/O	RESA (Ton/Ha)	AIUTO DEFINITIVO IMPORTO (Ecu/Ha)	1993/94 – LIT./HA ECU/LIT.: £. 2.166,58
LA SPEZIA MONTAGNA INTERNA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
LA SPEZIA COLLINA INTERNA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
LA SPEZIA COLLINA LITORANEA	C	3,372	236,85	Lit. 513.154
PIACENZA MONTAGNA INTERNA	C	3,676	258,20	Lit. 559.411
PIACENZA COLLINA INTERNA	O	3,607	493,82	Lit. 1.069.901
PIACENZA PIANURA	O	3,769	516,00	Lit. 1.117.955
PARMA MONTAGNA INTERNA	C	4,263	299,43	Lit. 648.739
PARMA COLLINA INTERNA	O	3,693	505,60	Lit. 1.095.423
PARMA PIANURA	O	3,685	504,50	Lit. 1.093.040
REGGIO-EMILIA MONTAGNA INTERNA	C	3,188	223,92	Lit. 485.141
REGGIO-EMILIA COLLINA INTERNA	C	4,731	332,30	Lit. 719.955
REGGIO-EMILIA PIANURA	O	3,748	513,13	Lit. 1.111.737
MODENA MONTAGNA INTERNA	C	3,834	269,30	Lit. 583.460
MODENA COLLINA INTERNA	C	5,116	359,34	Lit. 778.539
MODENA PIANURA	O	3,814	522,16	Lit. 1.131.301
BOLOGNA MONTAGNA INTERNA	C	4,360	306,24	Lit. 663.493
BOLOGNA COLLINA INTERNA	O	3,277	448,64	Lit. 972.014
BOLOGNA PIANURA	O	3,686	504,64	Lit. 1.093.343
FERRARA PIANURA	O	4,182	572,54	Lit. 1.240.454
RAVENNA COLLINA INTERNA	C	4,528	318,04	Lit. 689.059
RAVENNA PIANURA	O	3,527	482,87	Lit. 1.046.176
FORLI' MONTAGNA INTERNA	C	2,828	198,64	Lit. 430.369
FORLI' COLLINA INTERNA	O	3,190	436,73	Lit. 946.210
FORLI' COLLINA LITORANEA	C	3,337	234,39	Lit. 507.825
FORLI' PIANURA	O	3,426	469,04	Lit. 1.016.213
MASSA-CARRARA MONTAGNA INTERNA	C	5,659	397,48	Lit. 861.172
MASSA-CARRARA MONTAGNA LITORANEA	C	7,970	559,81	Lit. 1.212.873
MASSA-CARRARA COLLINA INTERNA	C	5,952	418,06	Lit. 905.760
LUCCA MONTAGNA INTERNA	C	3,437	241,41	Lit. 523.034
LUCCA MONTAGNA LITORANEA	C	5,320	373,67	Lit. 809.586
LUCCA PIANURA	O	3,135	429,20	Lit. 929.896
PISTOIA MONTAGNA INTERNA	O	3,498	478,90	Lit. 1.037.575
PISTOIA COLLINA INTERNA	O	3,144	430,43	Lit. 932.561
FIRENZE MONTAGNA INTERNA	O	2,971	406,75	Lit. 881.256
FIRENZE COLLINA INTERNA	O	2,652	363,08	Lit. 786.642
FIRENZE PIANURA	O	2,802	383,61	Lit. 831.122

ALLEGATO N° 4

IMPORTI REGIONALI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI
CAMPAGNA SEMI OLEOSI 1993/94

FASCIA TERRITORIALE	OPZ. C/O	RESA (Ton/Ha)	AIUTO DEFINITIVO IMPORTO (Ecu/Ha)	1993/94 – LIT./HA ECU/LIT.: £ 2 166,58
LIVORNO COLLINA LITORANEA	O	3,089	422,91	Lit. 916.268
PISA COLLINA INTERNA	O	2,850	390,18	Lit. 845.356
PISA COLLINA LITORANEA	O	2,848	389,91	Lit. 844.771
PISA PIANURA	O	2,947	403,46	Lit. 874.128
AREZZO MONTAGNA INTERNA	O	2,967	406,20	Lit. 880.065
AREZZO COLLINA INTERNA	O	2,816	385,53	Lit. 835.282
SIENA MONTAGNA INTERNA	O	2,525	345,69	Lit. 748.965
SIENA COLLINA INTERNA	O	3,027	414,42	Lit. 897.874
GROSSETO MONTAGNA INTERNA	C	2,598	182,48	Lit. 395.358
GROSSETO COLLINA INTERNA	O	3,013	412,50	Lit. 893.714
GROSSETO COLLINA LITORANEA	O	2,961	405,38	Lit. 878.288
GROSSETO PIANURA	O	3,040	416,20	Lit. 901.731
PERUGIA MONTAGNA INTERNA	O	2,964	405,79	Lit. 879.176
PERUGIA COLLINA INTERNA	O	3,003	411,13	Lit. 890.746
TERNI MONTAGNA INTERNA	C	2,671	187,61	Lit. 406 472
TERNI COLLINA INTERNA	O	3,103	424,82	Lit. 920.407
PESARO–URBINO MONTAGNA INTERNA	O	2,979	407,85	Lit. 883.640
PESARO–URBINO COLLINA INTERNA	O	3,005	411,40	Lit. 891.331
PESARO–URBINO COLLINA LITORANEA	O	3,066	419,76	Lit. 909.444
ANCONA MONTAGNA INTERNA	O	3,099	424,27	Lit. 919.215
ANCONA COLLINA INTERNA	O	3,122	427,42	Lit. 926.040
ANCONA COLLINA LITORANEA	O	3,160	432,63	Lit. 937.328
MACERATA MONTAGNA INTERNA	C	3,324	233,47	Lit. 505.831
MACERATA COLLINA INTERNA	O	3,218	440,57	Lit. 954.530
MACERATA COLLINA LITORANEA	O	3.207	439,06	Lit. 951.259
ASCOLI PICENO MONTAGNA INTERNA	C	3,446	242,04	Lit. 524.399
ASCOLI PICENO COLLINA INTERNA	O	3,054	418,11	Lit. 905.869
ASCOLI PICENO COLLINA LITORANEA	O	3,067	419,89	Lit. 909.725
VITERBO COLLINA INTERNA	O	3,027	414,42	Lit. 897.874
VITERBO PIANURA	O	3,239	443,44	Lit. 960.748
RIETI MONTAGNA INTERNA	O	3,352	458,91	Lit. 994.265
RIETI COLLINA INTERNA	O	3,186	436,19	Lit. 945.041
ROMA MONTAGNA INTERNA	O	3,016	412,91	Lit. 894.603
ROMA COLLINA INTERNA	O	3,114	426,33	Lit. 923.678
ROMA COLLINA LITORANEA	O	3,138	429,61	Lit. 930.784
ROMA PIANURA	O	3,133	428,93	Lit. 929.311

ALLEGATO N° 4

IMPORTI REGIONALI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI
CAMPAGNA SEMI OLEOSI 1993/94

FASCIA TERRITORIALE	OPZ. C/O	RESA (Ton/Ha)	AIUTO DEFINITIVO IMPORTO (Ecu/Ha)	AIUTO DEFINITIVO 1993/94 - LIT./HA ECU/LIT.: £. 2.166,58
LATINA MONTAGNA INTERNA	O	2,662	364,45	Lit. 789.610
LATINA COLLINA INTERNA	O	3,136	429,34	Lit. 930.199
LATINA COLLINA LITORANEA	C	4,697	329,91	Lit. 714.776
LATINA PIANURA	O	3,398	465,21	Lit. 1.007.915
FROSINONE MONTAGNA INTERNA	C	3,070	215,63	Lit. 467.180
FROSINONE COLLINA INTERNA	O	3,305	452,48	Lit. 980.334
L'AQUILA MONTAGNA INTERNA	C	2,351	165,13	Lit. 357.767
TERAMO MONTAGNA INTERNA	C	2,873	201,80	Lit. 437.216
TERAMO COLLINA INTERNA	O	3,003	411,13	Lit. 890.746
TERAMO COLLINA LITORANEA	O	3,104	424,96	Lit. 920.710
PESCARA MONTAGNA INTERNA	C	3,323	233,40	Lit. 505.680
PESCARA COLLINA INTERNA	O	2,976	407,43	Lit. 882.730
PESCARA COLLINA LITORANEA	C	4,131	290,16	Lit. 628.655
CHIETI MONTAGNA INTERNA	C	2,443	171,59	Lit. 371.763
CHIETI COLLINA INTERNA	O	2,850	390,18	Lit. 845.356
CHIETI COLLINA LITORANEA	O	3,098	424,14	Lit. 918.933
CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA	C	2,572	180,66	Lit. 391.414
CAMPOBASSO COLLINA INTERNA	O	2,981	408,12	Lit. 884.225
CAMPOBASSO COLLINA LITORANEA	O	2,983	408,39	Lit. 884.810
ISERNIA MONTAGNA INTERNA	C	3,005	211,07	Lit. 457.300
ISERNIA COLLINA INTERNA	C	3,788	266,07	Lit. 576.462
CASERTA MONTAGNA INTERNA	C	2,348	164,92	Lit. 357.312
CASERTA COLLINA INTERNA	C	3,566	250,47	Lit. 542.663
CASERTA COLLINA LITORANEA	C	4,393	308,56	Lit. 668.520
CASERTA PIANURA	C	5,269	370,09	Lit. 801.830
BENEVENTO MONTAGNA INTERNA	O	2,941	402,64	Lit. 872.352
BENEVENTO COLLINA INTERNA	C	2,975	208,96	Lit. 452.729
NAPOLI COLLINA INTERNA	C	4,660	327,31	Lit. 709.143
NAPOLI COLLINA LITORANEA	C	5,316	373,39	Lit. 808.979
NAPOLI PIANURA	C	8,209	576,59	Lit. 1.249.228
AVELLINO MONTAGNA INTERNA	C	3,026	212,54	Lit. 460.485
AVELLINO COLLINA INTERNA	C	3,809	267,54	Lit. 579.647
SALERNO MONTAGNA INTERNA	C	1,842	129,38	Lit. 280.312
SALERNO COLLINA INTERNA	C	2,519	176,93	Lit. 383.333
SALERNO COLLINA LITORANEA	C	2,087	146,59	Lit. 317.599
SALERNO PIANURA	C	3,865	271,47	Lit. 588.161

ALLEGATO N° 4

IMPORTI REGIONALI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI CAMPAGNA SEMI OLEOSI 1993/94

FASCIA TERRITORIALE	OPZ. C/O	RESA (Ton/Ha)	AIUTO DEFINITIVO IMPORTO (Ecu/Ha)	1993/94 – LIT./HA ECU/LIT.: £. 2.166,58
FOGGIA MONTAGNA INTERNA	O	2,898	396,76	Lit. 859.612
FOGGIA COLLINA INTERNA	O	2,897	396,62	Lit. 859.309
FOGGIA COLLINA LITORANEA	C	2,485	174,54	Lit. 378.155
FOGGIA PIANURA	O	2,901	397,17	Lit. 860.501
BARI COLLINA INTERNA	O	2,916	399,22	Lit. 864.942
BARI PIANURA	C	1,535	107,82	Lit. 233.601
TARANTO COLLINA LITORANEA	O	3,121	427,29	Lit. 925.758
TARANTO PIANURA	O	2,783	381,01	Lit. 825.489
BRINDISI COLLINA LITORANEA	C	1,154	81,06	Lit. 175.623
BRINDISI PIANURA	C	2,032	142,73	Lit. 309.236
LECCE PIANURA	O	3,637	497,93	Lit. 1.078.805
POTENZA MONTAGNA INTERNA	C	1,611	113,16	Lit. 245.170
POTENZA MONTAGNA LITORANEA	C	1,601	112,45	Lit. 243.632
POTENZA COLLINA INTERNA	C	2,078	145,96	Lit. 316.234
MATERA MONTAGNA INTERNA	C	1,456	102,27	Lit. 221.576
MATERA COLLINA INTERNA	O	2,508	343,36	Lit. 743.917
MATERA PIANURA	C	1,503	105,57	Lit. 228.726
COSENZA MONTAGNA INTERNA	C	1,617	113,58	Lit. 246.080
COSENZA MONTAGNA LITORANEA	C	1,632	114,63	Lit. 248.355
COSENZA COLLINA INTERNA	C	1,707	119,90	Lit. 259.773
COSENZA COLLINA LITORANEA	C	1,451	101,92	Lit. 220.818
COSENZA PIANURA	C	2,714	190,63	Lit. 413.015
CATANZARO MONTAGNA INTERNA	C	2,356	165,48	Lit. 358.526
CATANZARO COLLINA INTERNA	C	2,074	145,68	Lit. 315.627
CATANZARO COLLINA LITORANEA	C	1,861	130,72	Lit. 283.215
CATANZARO PIANURA	C	1,664	116,88	Lit. 253.230
REGGIO-CALABRIA MONTAGNA INTERNA	C	1,702	119,55	Lit. 259.015
REGGIO-CALABRIA MONTAGNA LITORANEA	C	1,612	113,23	Lit. 245.322
REGGIO-CALABRIA COLLINA LITORANEA	C	1,697	119,20	Lit. 258.256
REGGIO-CALABRIA PIANURA	C	2,678	188,10	Lit. 407.534
TRAPANI COLLINA INTERNA	C	1,706	119,83	Lit. 259.621
TRAPANI COLLINA LITORANEA	C	1,606	112,80	Lit. 244.390
TRAPANI PIANURA	C	1,606	112,80	Lit. 244.390
PALERMO MONTAGNA INTERNA	C	1,918	134,72	Lit. 291.882
PALERMO MONTAGNA LITORANEA	C	1,610	113,09	Lit. 245.019
PALERMO COLLINA INTERNA	C	1,584	111,26	Lit. 241.054
PALERMO COLLINA LITORANEA	C	1,556	109,29	Lit. 236.786
PALERMO PIANURA	C	1,507	105,85	Lit. 229.332

ALLEGATO N° 4

IMPORTI REGIONALI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI CAMPAGNA SEMI OLEOSI 1993/94

FASCIA TERRITORIALE	OPZ. C/O	RESA (Ton/Ha)	AIUTO DEFINITIVO IMPORTO (Ecu/Ha)	1993/94 – LIT./HA ECU/LIT.: £. 2.166,58
MESSINA MONTAGNA INTERNA	C	1,278	89,77	Lit. 194.494
MESSINA MONTAGNA LITORANEA	C	1,222	85,83	Lit. 185.958
MESSINA COLLINA LITORANEA	C	1,289	90,54	Lit. 196.162
AGRIGENTO MONTAGNA INTERNA	C	1,669	117,23	Lit. 253.988
AGRIGENTO COLLINA INTERNA	C	1,512	106,20	Lit. 230.091
AGRIGENTO COLLINA LITORANEA	C	1,333	93,63	Lit. 202.857
AGRIGENTO PIANURA	C	1,667	117,09	Lit. 253.685
CALTANISSETTA COLLINA INTERNA	C	1,333	93,63	Lit. 202.857
CALTANISSETTA COLLINA LITORANEA	C	1,080	75,86	Lit. 164.357
CALTANISSETTA PIANURA	C	1,027	72,14	Lit. 156.297
ENNA MONTAGNA INTERNA	C	1,100	77,26	Lit. 167.390
ENNA COLLINA INTERNA	C	1,125	79,02	Lit. 171.203
CATANIA MONTAGNA INTERNA	C	1,103	77,47	Lit. 167.845
CATANIA MONTAGNA LITORANEA	C	5,000	351,20	Lit. 760.903
CATANIA COLLINA INTERNA	C	1,158	81,34	Lit. 176.230
CATANIA COLLINA LITORANEA	C	1,430	100,44	Lit. 217.611
CATANIA PIANURA	C	1,489	104,59	Lit. 226.603
RAGUSA COLLINA INTERNA	C	2,200	154,53	Lit. 334.802
RAGUSA COLLINA LITORANEA	C	2,584	181,50	Lit. 393.234
RAGUSA PIANURA	C	3,590	252,16	Lit. 546.325
SIRACUSA COLLINA INTERNA	C	1,362	95,67	Lit. 207.277
SIRACUSA COLLINA LITORANEA	C	1,417	99,53	Lit. 215.640
SIRACUSA PIANURA	C	1,400	98,33	Lit. 213.040
SASSARI MONTAGNA INTERNA	C	1,750	122,92	Lit. 266.316
SASSARI COLLINA INTERNA	C	1,667	117,09	Lit. 253.685
SASSARI COLLINA LITORANEA	C	1,752	123,06	Lit. 266.619
SASSARI PIANURA	C	1,582	111,12	Lit. 240.750
NUORO MONTAGNA INTERNA	C	1,350	94,82	Lit. 205.435
NUORO COLLINA INTERNA	C	1,536	107,89	Lit. 233.752
NUORO COLLINA LITORANEA	C	1,772	124,46	Lit. 269.653
CAGLIARI COLLINA INTERNA	C	1,310	92,01	Lit. 199.347
CAGLIARI COLLINA LITORANEA	C	1,308	91,87	Lit. 199.044
CAGLIARI PIANURA	O	3,904	534,48	Lit. 1.157.994
ORISTANO COLLINA INTERNA	C	1,487	104,45	Lit. 226.299
ORISTANO PIANURA	C	2,061	144,76	Lit. 313.634

94A1335

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651351) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L. 357 000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - **Abbonamento ai fascicoli della serie generale**, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio **annuale** cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un **fascicolo** della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un **fascicolo delle** *serie speciali I, II e III*, ogni 16 **pagine** o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento *annuale*	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches **sono** disponibili dal 1° gennaio 1983 — **Per** l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 4.200